

di Roberto Moro Visconti

4 Profili fiscali

A partire dal 1° gennaio 2008, i conferimenti d'azienda sono operazioni fiscalmente neutrali, al pari di fusioni e scissioni, anche se la conferitaria è una società di persone; il regime realizzativo, vigente sino al 31 dicembre 2007, è rimasto solo per i conferimenti di partecipazioni di controllo e di collegamento.

Gli eventuali maggiori o minori valori emergenti dal conferimento d'azienda non costituiscono materia imponibile. È tuttavia possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti dalla conferitaria pagando un'imposta sostitutiva.

Se l'oggetto del conferimento non è una partecipazione, un'azienda o un ramo d'azienda, l'unico regime fiscale applicabile è quello generale basato sul criterio del valore normale, ex art. 9 del Tuir.

I conferimenti d'azienda o di ramo d'azienda in società o enti non sono considerati operazioni di cessione di beni e pertanto non vengono assoggettati ad IVA. Non si applica inoltre l'IVA in caso di conferimenti in denaro, di crediti in denaro o di partecipazioni.

L'imposta di registro si applica in misura fissa per i conferimenti d'azienda e di rami d'azienda (anche ricomprendenti immobili) e in tutti i casi diversi dal conferimento di singoli immobili, per il quale è prevista l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale.

In caso di conferimento di azienda o di ramo d'azienda comprendenti beni immobili si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. In caso di conferimento di singoli beni immobili, le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura proporzionale.

Mediante il conferimento d'azienda in una società neocostituita e la successiva cessione della partecipazione ricevuta in cambio è possibile, in caso di possesso dei requisiti per fruire della *participation exemption*, realizzare un trasferimento di un complesso aziendale in regime di quasi neutralità fiscale.

4.1 Imposte dirette

Gli aspetti fiscali dei conferimenti concernenti le imposte dirette sono disciplinati dagli artt. 175 e 176 del Tuir (d.P.R. 917/1986).

L'art. 177 del Tuir disciplina invece gli aspetti fiscali degli scambi di partecipazioni.

Gli artt. 178-181 regolamentano le operazioni di conferimento in ambito internazionale (al di fuori dell'Unione europea).

L'art. 1, commi 46 e 47, della legge finanziaria per il 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244) ha modificato ancora una volta – in maniera radicale – il regime delle operazioni straordinarie nazionali e internazionali¹.

4.1.1 Cenni sulla normativa previgente

Vista la natura di strumento funzionale alle operazioni di riorganizzazione aziendale, per diversi anni il conferimento è stato un'operazione fiscalmente agevolata².

Tra la fine degli Settanta e l'inizio degli anni Ottanta sono state effettuate in Italia numerose operazioni di conferimento, soprattutto per motivazioni di carattere fiscale, principalmente a causa dei forti fenomeni inflazionistici che portavano spesso ad evidenziare utili non reali.

In quel periodo, erano state emanate due leggi che rendevano favorevole il ricorso ai conferimenti: la l. 576/1975, che rendeva, sia pure temporaneamente, il conferimento neutrale ai fini delle imposte dirette³, e la l. 904/1977, che prorogava sino al 31 dicembre 1980 l'efficacia dell'agevolazione sancita dalla predetta l. 576/1975 e dettava un regime agevolato anche per le imposte indirette.

Successivamente al 1980 e sino al 1997, i conferimenti non hanno usufruito di specifiche agevolazioni in tema di imposte dirette (mentre sono rimaste le agevolazioni riguardanti le imposte indirette)⁴.

Il d.lgs. 358/1997 ha invece introdotto nuove regole in merito alla neutralità dell'operazione e alla possibilità di assoggettare le plusvalenze ad imposizione agevolata, solo con riferimento ai conferimenti d'azienda e di partecipazioni di controllo o di collegamento;

le altre fattispecie rimanevano sottoposte al regime dell'art. 9 del Tuir (tassazione al valore normale)⁵.

Il d.lgs. 344/2003, pur mantenendo la possibilità di conferire in regime di neutralità fiscale, ha invece abrogato il predetto d.lgs. 358/1997, eliminando l'imposizione agevolata e introducendo il regime della *participation exemption*⁶, che consente – a determinate condizioni – di non assoggettare a tassazione le plusvalenze realizzate su partecipazioni⁷.

Fino al 31 dicembre 2007, i conferimenti d'azienda a favore di società di capitali potevano essere realizzati in base a tre diversi regimi tributari: il sistema "realizzativo", il sistema "a valori contabili" e il sistema in "neutralità fiscale".

I primi due regimi erano disciplinati dall'art. 175 del Tuir, il quale stabiliva che per i conferimenti di aziende⁸ e di partecipazioni di controllo e di collegamento si considerava, quale valore di realizzo, quello attribuito alle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente ovvero, se superiore, l'importo dell'azienda iscritto dal soggetto conferitario nella propria contabilità.

Di conseguenza, se da entrambi non si rilevavano plusvalori, l'azienda si considerava trasferita a valori contabili; diversamente, in presenza di eventuali rivalutazioni, l'operazione acquisiva natura realizzativa e il soggetto conferente doveva assoggettare a tassazione ordinaria le plusvalenze fatte emergere⁹. Così operando, però, i maggiori valori affrancati acquistavano rilevanza sia per il soggetto conferente che per il soggetto conferitario¹⁰.

Al contrario, se si intendeva iscrivere in bilancio importi superiori a quelli contabili, ma solo ai fini civilistici, si doveva optare, secondo l'art. 176 del Tuir, per il criterio della neutralità, che conduceva ad avere valori contabili differenti rispetto a quelli fiscali¹¹.

Le fattispecie diverse dai conferimenti d'azienda e di partecipazioni di controllo o di collegamento rimanevano ancora sottoposte al regime dell'art. 9 del Tuir (tassazione al valore normale).

La finanziaria per il 2008 (l. 244/2007) ha infine nuovamente modificato, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il regime fiscale dei conferimenti.

Il riferimento alla normativa previgente riveste interesse per contenziosi anche successivi ma a tal periodo riferibili.

4.1.2 Conferimenti realizzativi

La nuova disciplina fiscale delle operazioni di conferimento prevede due regimi diversi per l'operazione in esame: il primo, disciplinato dall'art. 175 del Tuir, è generalmente definito "realizzativo", in quanto può determinare l'emersione di plusvalenze fiscalmente rilevanti. Il secondo, disciplinato dal successivo art. 176 del Tuir, è invece definito "neutrale", poiché non attribuisce rilevanza fiscale alle eventuali plusvalenze emergenti¹².

Nel nuovo art. 175 del Tuir, che disciplina il regime fiscale dei conferimenti realizzativi dei conferimenti di partecipazioni di controllo e collegamento, è stato eliminato ogni riferimento ai conferimenti d'azienda¹³ (anche dell'unica azienda dell'imprenditore individuale).

Pertanto, per le operazioni effettuate a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il conferimento delle aziende e dei rami d'azienda resta regolato solamente dall'art. 9, comma 5, del Tuir e dall'art. 176 del Tuir.

Ai sensi dell'art. 175, 1° comma, del Tuir, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento (ai sensi dell'art. 2359 c.c.), effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali¹⁴, "si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario".

Ne consegue che, nel caso in cui il soggetto conferente rilevi la partecipazione ricevuta allo stesso valore a cui aveva in carico la partecipazione conferita e il soggetto conferitario rilevi la partecipazione ricevuta a un valore corrispondente a quello precedente di carico presso il soggetto conferente, non emergerà alcuna plusvalenza fiscalmente rilevante.

Nel caso in cui, invece, una delle parti iscriva la partecipazione ricevuta ad un valore superiore, tale maggior valore rappresenterà quello di realizzo, cui raffrontare il valore di carico della partecipazione, al fine di determinare la plusvalenza¹⁵.

In caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 del Tuir, ai sensi dell'art. 175, 2° comma, del Tuir, il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, se la partecipazione ricevuta invece gode dei requisiti per la *participation exemption*¹⁶.

Il regime realizzativo disciplinato dall'art. 175 del Tuir non differisce da quello relativo alla cessione d'azienda, sia per quanto riguarda gli effetti sulla determinazione del reddito d'impresa del soggetto conferente¹⁷, sino alla data dell'operazione, che di quello conferitario¹⁸, per il periodo successivo.

Tale procedura è definita a "saldi chiusi", in quanto il soggetto conferente chiude i conti accesi alla partecipazione trasferita e il soggetto conferitario li rileva senza che vi sia il subentro dell'uno nella posizione fiscale dell'altro.

4.1.3 Conferimenti neutrali

Il regime neutrale si applica solo ai conferimenti di aziende o di rami d'azienda¹⁹ (presupposto oggettivo).

L'art. 176 del Tuir, in deroga ai commi 2 e 5 del citato art. 9 del Tuir, prevede (presupposto soggettivo) che:

- i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia, il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti (comma 1);
- tali regole si applicano anche se il soggetto conferente o il soggetto conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato (comma 2);
- in caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli artt. 67, comma 1, lettera c), e 68 del Tuir²⁰, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita (comma 2 bis);
- le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di neutralità si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente²¹. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti o le operazioni di cui all'art. 178 del Tuir, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio²² (comma 4).

Spesso, dunque, i valori contabili dei beni aziendali e della partecipazione divergono da quelli rilevanti ai fini fiscali: ciò si verifica infatti tutte le volte in cui l'operazione viene contabilizzata secondo i valori risultanti dalla relazione di stima *ex artt.* 2343 e 2465 c.c.

e questi sono diversi da quelli in carico in capo al soggetto conferente.

Nel caso di conferimenti effettuati senza relazione *ex artt.* 2343 *ter c.c.*, e di applicazione del principio di derivazione dell'imponibile fiscale dai valori contabili, le divergenze dovrebbero tendere ad azzerarsi²³.

In tali circostanze, allo scopo di consentire all'amministrazione finanziaria di seguire le vicende dei singoli beni, i cui risvolti fiscali non sono espressi dalle risultanze contabili, il soggetto conferitario deve redigere un apposito prospetto (quadro RV) di riconciliazione, da cui risultino i dati esposti nel bilancio e i valori fiscalmente rilevanti, che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi nell'anno in cui avviene il conferimento e in quelli successivi, sino a che sussistano divergenze fra valori contabili e valori fiscalmente riconosciuti.

Da una disamina combinata dell'art. 176 del Tuir con l'art. 178, comma 1, lettere *c*) e *d*), del Tuir, il quale regola in modo identico (si veda l'art. 179, comma 2, del Tuir)²⁴ i conferimenti di aziende o rami d'azienda ovunque esistenti, fatti fra un una società di capitali o un ente commerciale residente in Italia e un soggetto residente in altro Stato della Comunità, con le caratteristiche di cui agli allegati alla direttiva del 23 luglio 1990, n. 90/434/CEE, e cioè aventi forma di società di capitali od enti commerciali assoggettati ad imposta sulle società nello Stato di residenza (art. 178, comma 1, lettera *c*), del Tuir), e i conferimenti di aziende o rami d'azienda esistenti in Italia, fatti fra soggetti entrambi non residenti in Italia, ma residenti in Stati fra loro diversi della Comunità, sempreché dotati delle caratteristiche di cui ai citati allegati alla direttiva n. 90/434/CEE (art. 178, comma 1, lettera *d*), del Tuir), emerge come vi siano ancora alcune ipotesi di conferimento d'azienda non coperte dal regime di neutralità fiscale. Si tratta in particolare di casi in cui:

- il conferente sia un soggetto non residente diverso da quelli ai quali si applica la direttiva n. 90/434/CEE e l'azienda oggetto del conferimento non si trovi in Italia;
- il conferitario sia un soggetto non residente diverso da quelli ai quali si applica la direttiva n. 90/434/CEE e l'azienda oggetto del conferimento non si trovi in Italia;
- il conferente sia un esercente impresa residente in Italia diverso dalle società di capitali e dagli enti commerciali e l'azienda oggetto del conferimento non si trovi in Italia;
- il conferitario sia un esercente impresa residente in Italia diverso dalle società di capitali e dagli enti commerciali e l'azienda oggetto del conferimento non si trovi in Italia.

Si veda anche la tabella 4.1.

Vengono di seguito esaminati separatamente i principali effetti per il soggetto conferente e per il soggetto conferitario²⁵.

Tabella 4.1 – Presupposti soggettivi per il regime di neutralità del conferimento d'azienda

		Conferitario residente				Conferitario non residente	
Conferente residente		S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., cooperativa, consorzio commerciale	Ente commerciale	S.n.c. S.n.s.	Ente non commerciale nell'esercizio d'impresa	Società o ente comunitario incluso negli allegati alla direttiva n. 90/434/CEE	Altra società od ente con stabile organizzazione (SO) in Italia
	Imprenditore individuale	Art. 176, del Tuir, ovunque si trovi l'azienda				Art. 176, del Tuir, se l'azienda si trova in Italia	
	S.n.c. S.a.s.						
	Ente non commerciale nell'esercizio d'impresa	Art. 176, del Tuir, ovunque si trovi l'azienda				Art. 178, ovunque si trovi l'azienda	Art. 176, se l'azienda si trova in Italia
	Trust nell'esercizio d'impresa						
	S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., cooperativa, consorzio commerciale						
	Ente commerciale	Art. 178, del Tuir, ovunque si trovi l'azienda				Art. 176, se l'azienda si trova in Italia	Art. 176, se l'azienda si trova in Italia
Società o ente comunitario incluso negli allegati alla direttiva n. 90/434/CEE							
Conferente non residente	Altra società od ente con stabile organizzazione (SO) in Italia	Art. 176, del Tuir, se l'azienda si trova in Italia					

Fonte: PIAZZA (2008).

• Effetti per il soggetto conferente

Il soggetto conferente non realizza alcuna plusvalenza o minusvalenza fiscalmente rilevante (art. 176, comma 1, del Tuir)²⁶. Come precisa l'ABI²⁷, non hanno rilievo fiscale per il soggetto conferente né il valore fiscale della partecipazione acquisita, né il valore contabile attribuito alle partecipazioni ricevute, né il valore contabile attribuito all'azienda nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Ne consegue che, se per effetto del conferimento il soggetto conferente iscrive nel Conto economico una plusvalenza o una minusvalenza, dovrà effettuare una corrispondente variazione in diminuzione o in aumento in dichiarazione dei redditi. La plusvalenza contabile non è soggetta ad alcun vincolo di utilizzabilità, compresa la distribuzione, e non deve essere iscritta in alcuna riserva in sospensione d'imposta²⁸.

Pertanto, per il soggetto conferente, l'unico presupposto di tassazione della plusvalenza è il realizzo della partecipazione ricevuta per effetto del conferimento e, quindi – anche prima di tale momento – il soggetto conferente può liberamente distribuire l'utile o le riserve che idealmente comprendano la plusvalenza di conferimento.

La conferente assume come valore fiscale della partecipazione ricevuta l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita. In altri termini, il valore fiscalmente rilevante della partecipazione ricevuta (da intendere come costo fiscale) è misurato dal medesimo valore fiscale che aveva l'azienda conferita al momento del conferimento, in modo da ottenere appunto per il soggetto conferente una sostanziale conservazione della situazione fiscale, nonostante l'intervenuta variazione dell'attivo (acquisizione della partecipazione in luogo dell'azienda conferita). L'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita va determinato sommando i singoli valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività che compongono l'attivo netto dell'azienda conferita²⁹.

Secondo la già citata circ. min. n. 320/E del 1997, par. 2.4, qualora il conferimento avvenga nel corso del periodo d'imposta, per la quantificazione dell'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita – ma anche per la determinazione del reddito del soggetto conferente, riferibile all'azienda conferita, relativamente al periodo di tempo che va dall'inizio dell'esercizio alla data del conferimento – va tenuto conto dei seguenti criteri:

- gli ammortamenti dei beni conferiti vengono effettuati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all'esercizio in corso al momento del conferimento ai giorni che intercorrono tra l'inizio del periodo d'imposta e la data del conferimento;
- le spese di manutenzione e le altre spese previste dall'art. 102, comma 6, del Tuir, sostenute nell'esercizio di conferimento, sono deducibili nei limiti ivi previsti³⁰;
- per la valutazione delle rimanenze, comprese quelle di titoli, qualora sia stato adottato il criterio Lifo e nel corso dell'esercizio di conferimento siano state effettuate anche delle ordinarie operazioni di cessione, ai fini dell'individuazione del costo dei beni, deve adottarsi un criterio di proporzionalità che tenga conto delle stratificazioni del magazzino evidenziate dal soggetto conferente.

Nel caso di successivo realizzo della partecipazione, il soggetto conferente deve misurare la plusvalenza o minusvalenza fiscale sulla base della differenza tra il valore di realizzo (ad esempio, il prezzo di vendita della partecipazione) e il valore fiscale della partecipazione, pari all'ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.

Potrà quindi verificarsi una differenza tra la plusvalenza o minusvalenza contabilizzata in Conto economico (misurata sui dati contabili) e quella fiscalmente rilevante (misurata sui dati fiscali), con conseguente necessità di una variazione nella dichiarazione dei redditi.

• *Effetti per il soggetto conferitario*

Il soggetto conferitario, invece, subentra nella posizione del soggetto conferente in relazione agli elementi attivi e passivi dell'azienda ricevuta³¹. In altri termini, il soggetto conferitario acquisisce l'azienda conferita sulla base dei medesimi valori fiscali che l'azienda aveva al momento del conferimento presso il soggetto conferente (sulla base cioè dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività che compongono il patrimonio dell'azienda conferita), non assumendo rilievo pertanto né il valore di stima né quello contabile attribuito all'azienda ricevuta.

Le differenze tra i valori correnti e quelli determinatisi in capo al soggetto conferente vengono evidenziate in un apposito prospetto contenuto nella dichiarazione dei redditi (Quadro RV)³².

Per quanto riguarda i limiti di applicazione del principio di neutralità, il soggetto conferitario subentra nella posizione del soggetto conferente, in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita, realizzando, in tal modo, la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita³³.

Pertanto, l'effetto di continuità fiscale previsto per i conferimenti disciplinati dall'art.

176 del Tuir, proprio perché riferito esclusivamente agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita, non deve riguardare né il regime fiscale del patrimonio del soggetto conferente né gli obblighi di dichiarazione e di versamento a carico del medesimo soggetto conferente. Per tali profili non si produce alcun fenomeno di subentro del soggetto conferitario nella posizione di quello conferente.

In concreto, l'applicazione del principio di continuità ha anzitutto i seguenti effetti:

- per quanto riguarda le rimanenze, la conservazione dell'eventuale stratificazione Lifo, Fifo preesistente presso la conferente³⁴;
- relativamente ai beni strumentali, le residue quote di ammortamento dovranno essere computate assumendo il costo fiscale originario di tali beni. In questo senso, poiché il soggetto conferitario subentra nella posizione fiscale del soggetto conferente, il coefficiente di ammortamento gli spetta per intero, senza subire la decurtazione prevista, per i beni di nuova acquisizione, dall'art. 102, comma 2, del Tuir. In entrambi i casi, gli ammortamenti dei beni conferiti devono essere calcolati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all'esercizio ai giorni che intercorrono tra la data del conferimento e la fine dell'esercizio³⁵;

– la situazione di continuità si riflette anche sulla deduzione, da parte del soggetto conferitario, delle spese di manutenzione e altre spese di cui all'art. 102, comma 6, del Tuir, in quanto il limite del 5% previsto dalla norma potrà essere calcolato tenendo conto del costo originario fiscalmente rilevante che i beni ricevuti per conferimento avevano presso il soggetto conferente, fermo restando che, qualora il conferimento avvenga nel corso del periodo d'imposta, la relativa deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso³⁶;

– per quanto riguarda i crediti conferiti, va tenuto conto che i crediti compresi tra le attività dell'azienda conferitaria sono valutati secondo le regole previste dall'art. 106, commi 1 e 2, del Tuir. Pertanto, il soggetto conferitario, nel subentrare nella posizione del soggetto conferente, acquisisce fiscalmente i crediti sulla base del loro valore nominale e del relativo fondo rischi fiscalmente riconosciuto, con la possibilità di calcolare il limite dello 0,50% previsto dell'art. 106, comma 1, del Tuir su detto valore nominale del credito;

– per la valutazione dei titoli, quelli compresi nell'azienda trasferita, ove valorizzati presso il soggetto conferente con il criterio Lifo o Fifo, conservano la medesima stratificazione anche presso il soggetto conferitario³⁷.

Il regime di continuità fiscale del conferimento a saldi aperti³⁸ è ulteriormente confermato dalla disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 176 del Tuir, il quale prevede la possibilità che la riserva in sospensione d'imposta di cui all'art. 109, 4° comma, lett. b), del Tuir, corrispondente ad ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti dedotti senza imputazione a Conto economico, possa essere trasferita dal soggetto conferente al soggetto conferitario.

Tale riserva (che rappresenta un vincolo di carattere fiscale su poste del patrimonio netto), per la parte riferibile all'azienda conferita, non concorre a formare il reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto conferitario a condizione che quest'ultimo istituisca il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla sopra citata disposizione sulle proprie riserve. In mancanza, l'eccedenza in sospensione d'imposta concorrerà a formare il reddito imponibile del soggetto conferente.

Per maggiori approfondimenti, si veda la circ. min. n. 57/E del 25 settembre 2008.

4.1.4 Imposta sostitutiva

Come rilevato nel paragrafo precedente, in base all'art. 176, comma 1, del Tuir, i conferimenti d'azienda sono, in linea generale, fatti in regime di neutralità fiscale.

Tuttavia, al solo soggetto conferitario è consentito di applicare, opzionalmente, un'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti per effetto del conferimento sui beni materiali e immateriali compresi nell'azienda conferita³⁹.

In particolare, l'art. 176, comma 2 ter, del Tuir, dispone che *“in luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12%*

*sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi”*⁴⁰.

L'imposta sostitutiva può essere applicata sui maggiori valori attribuiti nel bilancio della conferitaria ai seguenti beni derivanti dall'azienda conferita:

– immobilizzazioni materiali, ammortizzabili o meno (immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);

– immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, diritti di concessione, licenze, marchi, *know-how*, altri diritti simili).

Non sono, invece, assoggettabili ad imposta sostitutiva i maggiori valori iscritti:

– sui beni materiali e immateriali non immobilizzati, i quali, di norma, sono quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa;

– sugli elementi dell'attivo che non rientrano nella categoria dei beni materiali o immateriali, quali i costi pluriennali, beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, azioni e quote societarie, ecc.).

L'imposta sostitutiva è applicabile a tutte le operazioni contemplate dall'art. 176 del Tuir e quindi non solamente a quelle fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso, ma anche ai conferimenti infracomunitari di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) e d)⁴¹, del Tuir.

Per maggiori approfondimenti, si veda la circ. min. n. 57/E del 25 settembre 2008.

4.1.5 Permute azionarie e scambi di partecipazioni

Gli aspetti fiscali degli scambi di partecipazioni⁴² – che possono essere attuati mediante conferimento di partecipazioni ovvero mediante permuta – sono disciplinati dall'art. 177 del Tuir⁴³.

Il 1° comma del predetto art. 177 del Tuir, che disciplina lo scambio di partecipazioni mediante permuta, rileva che *“la permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non dà luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio.*

L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e quella parziale di cui agli artt. 58 e 68, comma 3”.

Pertanto, la disposizione sopra citata consente che lo scambio di partecipazioni mediante permuta possa avvenire in condizioni di neutralità fiscale, che resta però subordinata ad una prestabilita condotta sul piano contabile da parte dei soggetti coinvolti nell'operazione⁴⁴.

Nel caso di iscrizione della partecipazione ricevuta in permuta ad un valore diverso da quello già attribuito alla partecipazione ceduta, il regime di neutralità fiscale viene meno⁴⁵, con conseguente applicazione delle regole generali sul valore normale, di cui all'art. 9 del Tuir⁴⁶.

La plusvalenza imponibile non è infatti costituita dalla differenza tra il valore di carico della precedente partecipazione e il valore attribuito a quella ricevuta in cambio, ma rileva, ai fini della sua quantificazione, l'ordinario criterio del “valore normale”⁴⁷.

Le condizioni soggettive per l'applicazione della norma prevedono che la società acquirente non può essere una società di persone, un ente non commerciale ovvero una società o un ente non residente. Non potrà inoltre essere una S.r.l., dovendo attribuire ai soggetti scambianti azioni proprie.

Anche la società obiettivo non deve essere una società di persone o una società o un ente non commerciale non residente. Per i soggetti scambianti non è richiesta alcuna qualificazione giuridica.

Il 2° comma dell'art. 177 del Tuir disciplina invece il conferimento di azioni o quote di partecipazione in una determinata società, mediante il quale la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ovvero l'incremento di detto controllo.

Secondo il predetto 2° comma, *“le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile ovvero incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento”*. Detto regime si pone come disciplina “speciale” rispetto a quella “ordinaria” dettata dall’art. 9 del Tuir, in forza della quale le partecipazioni conferite in una società sono valutate in base al loro valore normale.

L’applicazione della sopra citata norma è subordinata alla sola condizione che la società conferitaria acquisisca, per il tramite del conferimento, il controllo di diritto (o non *de facto*) ovvero un incremento di controllo della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento.

A differenza del caso della permuta di partecipazioni (e dell’analogo operazione intracomunitaria *ex art. 178 del Tuir*⁴⁸), la norma citata non dispone un regime di neutralità fiscale, ma detta invece un criterio di valutazione delle azioni o quote ricevute dal soggetto conferente, dipendente esclusivamente dalla contabilizzazione dell’operazione da parte della conferitaria.

Si avrà quindi neutralità fiscale dell’operazione solo nel caso in cui la conferitaria iscriva le azioni o quote ricevute a seguito del conferimento allo stesso valore a cui queste erano fiscalmente in carico presso la conferente. In tutti gli altri casi, l’eventuale plusvalenza emergente in capo alla conferente sarà determinata dalla differenza fra il valore di carico della partecipazione conferita ed il corrispondente aumento di patrimonio netto della conferitaria⁴⁹.

Pare evidente che l’onere fiscale dell’operazione per il soggetto conferente possa essere – entro certi limiti – oggetto di negoziazione con la società conferitaria⁵⁰.

Secondo la massima contenuta nella norma di comportamento n. 170 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti⁵¹, in tema di regime fiscale del conferimento di partecipazioni, *“le disposizioni dettate dall’art. 177, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 si applicano anche ai conferimenti di partecipazioni in una società posti in essere da soggetti già partecipanti, direttamente o indirettamente, alla società conferitaria e che, prima del conferimento, abbiano posseduto il controllo, diretto o indiretto, della società partecipata, poi trasferito alla conferitaria in seguito al conferimento stesso”*.

Come si legge nelle motivazioni della predetta norma n. 170 ADC, *“detta disposizione non pone alcuna distinzione o limitazione in ordine alla compagine societaria della società conferitaria, cosicché essa risulta pienamente applicabile anche ad operazioni di conferimento di partecipazioni attuate nell’ambito dei gruppi societari. (...) La citata disposizione di legge risulta dunque applicabile anche laddove una società conferente sia socia della società conferitaria ovvero laddove i soci – siano essi società o persone fisiche – conferiscano partecipazioni societarie atte a fare acquisire il controllo della società “obiettivo” da parte di altra società (conferitaria) appartenente allo stesso gruppo”*.

La circ. min. n. 33/E del 17 giugno 2010 rileva che la disciplina contenuta nell’art. 177, comma 2, del Tuir, di derivazione comunitaria, è applicabile anche alle operazioni infragruppo, in quanto lo scopo della norma non è solo quello di “agevolare” l’aggregazione tra imprese indipendenti.

In altri termini, la c.d. “neutralità condizionata” prevista dalla norma è offerta dal legislatore fiscale al fine di non creare ostacoli impeditivi di natura fiscale all’aggregazione tra imprese⁵².

Conseguentemente, il legislatore ha “allineato” i regimi fiscali delle operazioni di riorganizzazione al fine di non condizionarne l’utilizzo a causa di differenti regimi fiscali.

In ossequio a tale principio generale, la circolare afferma che lo scambio di partecipazioni tramite conferimento, al pari delle altre operazioni di riorganizzazione aziendale, non comporta l’emersione di “salti di imposta”.

Infatti, se la partecipazione ricevuta viene iscritta a un maggior valore fiscale dalla conferitaria, il conferente registra una plusvalenza. Per contro, se tale maggior/minor valore non viene riconosciuto dal conferitario, l’operazione è fiscalmente neutrale. Ma tale neutralità non genera un danno dell’Erario. Difatti, le partecipazioni ricevute con l’operazione acquistano il medesimo valore fiscale che avevano in capo al conferente.

4.1.6 Operazioni internazionali

I conferimenti internazionali sono regolati dagli artt. 178-181 del Tuir⁵³.

L'art. 178, lett. c), d) ed e), del Tuir, individua a quali tipologie di conferimenti è applicabile la disciplina fiscale sulle operazioni transfrontaliere; si tratta in particolare di:

1. conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti, residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;
2. operazioni tra soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse;
3. permuta e conferimenti di azioni o quote, con cui uno dei soggetti acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., ovvero incrementi, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, in uno dei soggetti residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Secondo l'art. 179 del Tuir:

– ai conferimenti di cui al precedente punto 1 si applica l'art. 176 del Tuir, anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del soggetto conferente residente;

– le plusvalenze della stabile organizzazione del soggetto conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato, dove è situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434;

– le operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 del Tuir e quella parziale di cui agli artt. 58 e 68, comma 3, del Tuir;

– se è stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del soggetto conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è

situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. In tale caso, la partecipazione ricevuta è

valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo;

– si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale, non confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.

Inoltre, secondo l'art. 180 del Tuir, nei conferimenti intracomunitari i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del soggetto conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.

Con riferimento alle problematiche internazionali, va considerata, se del caso, anche la fattispecie dell'esterovestizione della società conferente o – talora – conferitaria⁵⁴.

4.1.7 Conferimenti di singoli beni: il valore normale

Al di fuori dei casi previsti dagli artt. 175-177 del Tuir, illustrati nei precedenti paragrafi, ai conferimenti di altri beni si applica, per quanto concerne l'imposizione diretta, in via residuale l'art. 9 del Tuir, per via di un'espressa previsione dettata dal comma 5° del medesimo art. 9, che estende l'applicazione del valore normale⁵⁵, previsto per le cessioni a titolo oneroso, anche ai conferimenti in società.

Pertanto, se l'oggetto del conferimento non è una partecipazione, un'azienda o un ramo d'azienda, l'unico regime fiscale applicabile è quello generale basato sul criterio del valore normale⁵⁶.

Tali operazioni vengono assimilate alle cessioni a titolo oneroso, comportando quindi l'emersione di plusvalenze o di minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Il valore del corrispettivo è dato, per la disposizione contenuta nel 2° comma del citato art. 9 del Tuir, dal "valore normale" dei beni oggetto di conferimento.

Secondo l'art. 9, 2° e 3° comma, del Tuir, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato:

- per i beni e i servizi della stessa specie o similari;
- in condizioni di libera concorrenza;
- al medesimo stadio di commercializzazione;
- nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

Nel caso in cui il soggetto conferente sia un imprenditore (individuale o società), il corrispettivo è qualificato, al pari di qualsiasi altra cessione a titolo oneroso, come ricavo o come plusvalenza, a seconda del bene conferito.

Nel caso in cui, invece, il conferimento avvenga al di fuori del regime di impresa, il corrispettivo ottenuto dal soggetto conferente rappresenterà un reddito diverso, da tassare secondo le condizioni e modalità previste dall'art. 67 del Tuir⁵⁷.

Secondo la ris. min. n. 236/E del 15 agosto 2009, la plusvalenza emergente al termine del consolidato fiscale a seguito di un trasferimento *intercompany* effettuato in precedenza in neutralità fiscale (*ex art. 123 Tuir*) non può essere rateizzata, in quanto non configura un'ipotesi di realizzo prevista dall'art. 86 del Tuir.

4.1.8 Conferimenti di opere e servizi nelle S.r.l.: cenni introduttivi

Nelle S.r.l. possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera e servizi⁵⁸.

Gli aspetti fiscali (e contabili) del conferimento di opere e servizi nelle S.r.l. sono stati illustrati dalla ris. min. n. 35/E del 16 marzo 2005⁵⁹, secondo cui tale operazione assume rilevanza fiscale sia in capo alla società, sia in capo al socio conferente.

Con riferimento alla società conferitaria, il costo per le prestazioni d'opera e servizi ricevute è deducibile secondo l'ordinario principio della competenza, di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), del Tuir, in base al quale "*le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi*". Il costo sostenuto dalla società è pertanto parificato a quei contratti a prestazioni periodiche, il cui costo è deducibile in funzione della data di maturazione dei corrispettivi stessi, al pari di un contratto di affitto o di assicurazione.

Per quanto concerne il socio conferente, il rapporto sinallagmatico fra assunzione dell'obbligo di prestazione e le quote attribuite non costituisce una fattispecie imponible al momento dell'assunzione dell'obbligo e della contestuale attribuzione delle quote alla S.r.l. (ossia al momento della sottoscrizione delle quote), trattandosi di un'operazione meramente patrimoniale, senza alcun impatto reddituale.

Infatti, l'art. 9, comma 2, del Tuir, nel definire il corrispettivo dei conferimenti in natura, si limita a considerare rilevanti fiscalmente i conferimenti in natura aventi ad oggetto il valore normale dei soli beni e crediti apportati, escludendo pertanto le prestazioni d'opera e servizi.

Ciò non implica che le operazioni in esame – come spiega la ris. n. 35/E – costituiscano fattispecie esenti da imposizione fiscale, ma semplicemente che l'effettivo assoggettamento ad imposta avviene successivamente, e dipende dal tipo di attività svolta dal socio conferente, a seconda che si tratti di attività d'impresa, di lavoro autonomo ovvero di lavoro dipendente (ed assimilati):

– nel primo caso (attività d'impresa), il socio imputa per competenza, quale componente positivo di reddito, la prestazione per la quota maturata nell'esercizio, che corrisponde al costo dedotto dalla società conferitaria nel medesimo esercizio;

– negli altri casi (attività di lavoro autonomo o dipendente, collaboratori coordinati e continuativi, prestatori di attività di lavoro autonomo o commerciale svolta in modo occasionale) vige, invece, il principio di cassa, in base al quale i corrispettivi delle prestazioni devono essere assoggettati ad imposta al momento del pagamento. Nella fattispecie di cui si tratta, tale momento coincide con l'abbattimento del credito verso i soci iscritto nell'attivo della società. Più precisamente, all'atto della registrazione del costo relativo alla prestazione, la società conferitaria estingue – per importo corrispondente a tale costo – il credito vantato nei confronti del socio⁶⁰; il reddito di lavoro, in definitiva, si considera conseguito nel momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento (che sarebbe stato rilevante nella normale applicazione del principio di cassa).

Secondo la ris. n. 35/E citata, la società deve inoltre adempiere, ove ne ricorrano i presupposti, agli ordinari obblighi di sostituto d'imposta in relazione alla tipologia di reddito (di lavoro autonomo, dipendente o occasionale) conseguita dal socio conferente, secondo le disposizioni dettate dagli artt. 23 e ss. del d.P.R. 600/1973.

Qualora le operazioni oggetto di conferimento sopra descritte siano rilevanti anche agli effetti dell'IVA, in quanto ricorrono tutti i requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali voluti dagli artt. 1 e ss. del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni del socio conferente devono considerarsi eseguite, come momento di effettuazione dell'operazione, a norma dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, che è quello in cui la società conferitaria registra il costo relativo all'operazione, coincidente quindi con il momento di incasso del corrispettivo, circostanza normalmente rilevante ai fini dell'effettuazione di una prestazione di servizi.

Un ulteriore aspetto concerne le conseguenze sul costo fiscale della partecipazione derivante dallo svolgimento della prestazione d'opera o di servizi da parte del socio conferente.

Può infatti accadere che il socio conferente decida di cedere le proprie quote. In tale evenienza dovrà, quindi, scontare le imposte sulla plusvalenza realizzata, da determinare come differenza tra il corrispettivo percepito e *“il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione”*, come previsto dall'art. 68, comma 6, del Tuir.

Nella predetta ris. n. 35/E del 2005 si rileva infatti che *“il valore fiscale delle partecipazioni liberate con l'assolvimento dell'obbligo di effettuazione dei servizi da parte dei soci è calcolato secondo le ordinarie regole del conferimento”*.

4.1.9 Rivalutazione di attività

Al di fuori dell'affrancamento fiscale dei maggiori valori eventualmente emergenti da un conferimento, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, già descritto nel precedente par. 4.1.4., non sono attualmente previste ulteriori modalità di rivalutazione delle attività, essendo ormai scaduti i termini per le rivalutazioni immobiliari *ex* d.l. 185/2008⁶¹.

4.1.10 Conferimento di ramo d'azienda immobiliare e penalizzazione degli studi di settore

Lo scorporo della componente immobiliare, mediante cessione o conferimento d'azienda (ovvero mediante scissione parziale) da una società industriale a favore di una società immobiliare *ad hoc*, può avere effetti fiscali negativi da non sottovalutare nel preventivo esame dell'operazione, sulla congruità ai fini degli studi di settore di quest'ultima società, in barba alla tanto proclamata neutralità fiscale tesa a non interferire con le operazioni straordinarie, che devono ricercare altrove le loro "valide ragioni economiche".

Come si rileva dalle istruzioni dello studio (TG40U⁶²), gli studi di settore delle società immobiliari sono influenzati, fra l'altro, dal valore (rendita) e dai dati catastali (mq, vani, ...) degli immobili posseduti, dagli ammortamenti fiscali e dai canoni di locazione percepiti dalla società e per tali tipologie di società risultano spesso non congrui, in quanto richiedono livelli di redditività molto elevati e – tipicamente – fuori mercato, soprattutto in fasi recessive, durante le quali ... il piatto piange ed è difficile anche il mero incasso degli affitti ridotti.

Il fisco da molto tempo guarda con malcelato sospetto le società immobiliari (specie quelle di godimento per gli stessi soci persone fisiche), delle quali spesso incentiva lo scioglimento agevolato, e qui se ne ha ulteriore controprova.

Se invece il comparto immobiliare rimane nella società operativa, che svolge attività diverse da quella immobiliare (in conformità con l'oggetto sociale e il codice attività ATECOFIN), esso si combina con gli altri elementi produttivi tipicamente con un vincolo di strumentalità in cui la redditività dell'immobile funzionale al business si diluisce nella redditività complessiva e non altera i parametri relativi agli studi di settore.

Può invece convenire il contrario, ove la società immobiliare trasferisca l'immobile a società operativa, avendosi in tal caso un effetto positivo sugli studi di settore.

4.1.11 Conferimento d'azienda e tassazione del fondo rischi

La ris. min. n. 44/E del 17 febbraio 2009 ha chiarito il trattamento fiscale dei fondi rischi iscritti dalla società conferitaria in sede di conferimento. L'utilizzo del fondo rischi per coprire passività subite, o, in alternativa, il suo annullamento per il sopravvenuto venir meno del rischio, va tassato nell'esercizio in cui si verificano le predette circostanze.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, lo storno integrale del fondo rischi rileva nella formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi a prescindere dal trattamento contabile adottato. Pertanto:

- se la società contabilizza lo smobilizzo del fondo mediante la rilevazione a Conto economico di una sopravvenienza attiva, non dovrà essere effettuata una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi;
- se lo "storno" viene rappresentato con contropartita contabile di una riserva del patrimonio netto, la società dovrà effettuare in sede di dichiarazione dei redditi una variazione in aumento al fine di attrarre a tassazione il componente positivo non transitato a Conto economico. In questo caso, la riserva in esame, fiscalmente, si configura come riserva di utili.

4.1.12 Il trasferimento dei contratti di leasing

Se nel ramo d'azienda oggetto di conferimento sono contenuti uno o più contratti di *leasing* potrebbero porsi alcune peculiari problematiche in tema di imposte dirette.

Infatti, secondo l'art. 88, 5° comma, del Tuir (d.P.R. 917/1986), "*in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva*".

Secondo la circ. min. n. 108/E del 1996, in caso di cessione del contratto di *leasing*, il valore normale deve essere assunto "al netto" dei canoni (quota capitale) relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima in base al tasso d'interesse risultante dal contratto. La quota interessi compresa nei canoni ancora da pagare, infatti, non deve essere detratta in quanto rappresenta un debito che deve ancora maturare⁶³.

Secondo Cass., 27 giugno 2003, n. 10216, non è possibile parlare di ramo d'azienda nel caso del trasferimento di alcuni contratti di *leasing* relativi a beni mobili, immobili e mobili registrati che non costituiscono, complessivamente considerati, un compendio di beni materiali, con il contesto di relazioni commerciali e rapporti giuridici inerenti, sottostanti e conseguenti al complesso di tutta l'attività svolta dalla società venditrice⁶⁴.

4.1.13 Conferimenti d'azienda e transfer price

Un conferimento d'azienda può avere un impatto sul perimetro delle operazioni infragruppo che soggiacciono all'obbligo di documentazione *ex art.* 110, comma 7, del Tuir, nell'ambito della disciplina dei prezzi di trasferimento (c.d. *transfer price*), secondo cui i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito.

La disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 e la circ.

min. n. 58/E del 15 dicembre 2010 forniscono importanti chiarimenti in merito ai nuovi oneri documentali in tema di *transfer price*, introdotti dall'art. 26 del d.l. 78/2010, che consentono la disapplicazione delle sanzioni.

A partire dal Mod. Unico 2011, nel Quadro S è stato introdotto il rigo "prezzi di trasferimento".

4.1.14 Conferimento dell'impresa familiare e tassazione della plusvalenza

Per quanto concerne il conferimento di imprese familiari, secondo la circ. min. n. 320/E del 1997 e la ris. min. n. 223/2008, l'intera plusvalenza (che rimane latente sino al conferimento) è da riconoscere integralmente in capo al titolare.

Pertanto, se il titolare liquida ai collaboratori familiari le loro spettanze (*ex art.* 230 bis c.c.), queste somme non hanno rilevanza fiscale né per chi le paga né per chi le riceve. Il conferimento dell'impresa individuale è peraltro disciplinato dall'art. 176, comma 2 bis, del Tuir⁶⁵, che si applica anche se la conferente e/o la conferitaria si trovano in regime di contabilità semplificata.

In alternativa, risulta applicabile la penalizzante disciplina del valore normale, *ex art.* 9 del Tuir⁶⁶.

4.1.15 Deducibilità degli ammortamenti in capo alla conferitaria

Secondo la Norma n. 178 del 3 novembre 2010 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti⁶⁷, "*in ipotesi di conferimento di azienda o di ramo d'azienda soggetto alla disciplina di cui all'art. 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, la società conferitaria è ammessa a computare gli ammortamenti avendo come riferimento il costo per la società conferente. Se gli stessi non sono in tutto o in parte imputati a Conto economico a causa delle tecniche contabili o valutative adottate, la deducibilità è ammessa in applicazione dell'art. 109, comma 4, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi. Se invece i minori ammortamenti contabili derivano dalla previsione di un allungamento della residua vita utile dei beni, gli stessi sono deducibili nei limiti dell'importo imputato a Conto economico*"⁶⁸.

Il regime di neutralità statuito dall'art. 176 del Tuir comporta infatti che il conferitario subentri nella posizione del soggetto conferente in relazione agli elementi attivi e passivi dell'azienda ricevuta, non assumendo rilievo il valore di stima né quello contabile attribuito agli stessi, fatto salvo il caso dell'opzione *ex art.* 176, comma 2 ter, del Tuir, che consente allo stesso di ottenere il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio mediante il pagamento di una imposta sostitutiva⁶⁹.

In applicazione del regime di neutralità, il costo degli elementi attivi e passivi riconosciuti fiscalmente in capo al conferitario è quello già riconosciuto in capo al conferente alla data di effetto del conferimento, indipendentemente dalla tecnica contabile e valutativa utilizzata in sede di conferimento. Conseguentemente, il conferitario calcola le quote di ammortamento fiscalmente deducibili assumendo il costo fiscale della società conferente ed applicando allo stesso:

- nel caso di immobilizzazioni materiali, i coefficienti tabellari contenuti nel d.m. 31 dicembre 1988;
- nel caso di immobilizzazioni immateriali o di spese relative a più esercizi, le misure di deducibilità individuate dagli artt. 103 e 108 del Tuir⁷⁰.

La deducibilità degli ammortamenti così calcolati è riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, sulla base della tecnica contabile e valutativa utilizzata dal conferitario, tali quote di ammortamento risultino superiori a quelle imputate a Conto economico. La deducibilità consegue all'applicazione dell'art. 109, comma 4, lett. b), del Tuir, il quale legittima la deduzione, mediante una variazione in diminuzione effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, di spese e altri componenti negativi, che, pur non essendo imputabili al Conto economico, *“sono deducibili per disposizione di legge”*⁷¹.

In tale fattispecie, la *“disposizione di legge”* è quella che sancisce imperativamente la neutralità dei conferimenti d'azienda, neutralità da cui deve conseguire una continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, indipendentemente dai comportamenti contabili e valutativi adottati dalla società conferitaria.

Qualora invece i minori ammortamenti imputati a Conto economico siano il risultato di un allungamento del piano di ammortamento posto in essere in ossequio a regole civilistiche, la differenza rispetto agli importi che si sarebbero ottenuti continuando il piano originario non è deducibile, in quanto tale comportamento, se adottato dalla conferente, avrebbe avuto come effetto quello di ottenere unicamente la deducibilità degli importi imputati a Conto economico.

Tale differenza sarà deducibile negli anni successivi come ammortamento imputato a Conto economico dalla conferitaria in seguito all'allungamento del periodo di ammortamento.

Poiché il principio di neutralità delle operazioni di conferimento di azienda è applicabile anche ai fini IRAP⁷², le conclusioni esposte con riguardo all'IRES sono applicabili anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4.1.16 Conferimenti d'azienda e regime fiscale dell'avviamento

La norma di comportamento n. 181 del 1° giugno 2011 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti⁷³, in materia di conferimento d'azienda e regime fiscale dell'avviamento, offre un'interpretazione diametralmente opposta – e, ad avviso di chi scrive, pienamente condivisibile – rispetto a quanto sostenuto sull'argomento dall'Agenzia delle Entrate con la circ. min. n. 8/E del 4 marzo 2010.

L'Amministrazione finanziaria aveva precisato che l'avviamento non costituisce oggetto di trasferimento aziendale e, dunque, ai fini fiscali, la cancellazione della posta da parte del conferente obbligava quest'ultimo a procedere all'ammortamento dell'avviamento seguendo le previsioni di legge ordinarie e nei termini previsti dal Tuir (norme sul riallineamento)⁷⁴.

Secondo la predetta norma di comportamento dell'AIDC, invece, *“in caso di conferimento di un'azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l'avviamento unitamente agli elementi che compongono l'azienda e subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella contabilità del conferitario, ciò in quanto l'avviamento rappresenta una qualità dell'azienda che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa”*⁷⁵.

Anche la rilevanza fiscale o meno del valore di iscrizione dell'avviamento nella contabilità del conferente è irrilevante ai fini del suo necessario trasferimento unitamente all'azienda conferita. Pertanto, la nota osserva che, essendo l'avviamento un "elemento" dell'azienda, la sua rilevanza fiscale in un'operazione di conferimento e l'eventuale affrancamento del maggior valore civilistico rispetto a quello fiscale soggiacciono alle stesse regole previste dal legislatore per gli altri elementi dell'attivo. Il rinvio è a quanto disposto dall'art. 176, comma 1, del Tuir, attuativo della disciplina del riallineamento, secondo cui in applicazione del regime di neutralità fiscale, il soggetto conferitario "*subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli stessi elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita*".

4.1.17 Assegnazione dell'azienda al socio e conferimento "rovesciato"

Come si rileva nello studio n. 74-2011/T del Consiglio Nazionale del Notariato⁷⁶ nelle imposte sui redditi l'assegnazione d'azienda al socio che abbia esercitato il recesso, non dà luogo a plusvalenza in capo alla società assegnante purché il socio recedente continui l'attività sotto forma d'impresa individuale e purché egli mantenga inalterati i valori dei beni ai fini fiscali.

È di fatto applicabile il principio di neutralità fiscale proprio del conferimento d'azienda, disciplinato dall'art. 176 del Tuir e, secondo il Consiglio del Notariato, si può parlare di un "conferimento rovesciato".

Si rammenta che per le imposte indirette, l'atto di assegnazione dell'azienda al socio sarà assoggettato a imposta fissa di registro, e ciò anche alla presenza di beni immobili.

4.2 Imposte indirette

I conferimenti presentano aspetti peculiari anche con riferimento alle imposte indirette, soprattutto per quanto concerne l'IVA e l'imposta di registro.

4.2.1 IVA

Ai sensi dell'art. 2, 3° comma, lett. b), del d.P.R. 633/1972, i conferimenti d'azienda o di ramo d'azienda in società o enti non sono considerati operazioni di cessioni di beni e pertanto non vengono assoggettati ad IVA⁷⁷, ne vi è l'obbligo di emissione di fattura.

I conferimenti di altri beni (crediti non in denaro, immobili, marchi, brevetti ...) sono invece assoggettati ad IVA⁷⁸, sempreché l'operazione sia effettuata nell'esercizio abituale o esclusivo di impresa, arte o professione, ai sensi degli artt. 4 e 5 del citato d.P.R.

633/1972, nonché nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 7⁷⁹.

Risultano inoltre esclusi dall'applicazione dell'IVA i conferimenti effettuati in denaro o che hanno ad oggetto crediti in denaro, per via del generico riferimento effettuato dall'art.

3, 3° comma, lett. a), del d.P.R. 633/1972⁸⁰.

Risultano inoltre esenti da imposta, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 633/1972, i conferimenti di partecipazioni, essendo esenti, per previsione normativa, le operazioni aventi ad oggetto azioni e quote sociali⁸¹.

Secondo la ris. n. 124/E del 14 dicembre 2011, il plafond IVA maturato nell'esercizio nel quale avviene il conferimento di ramo d'azienda può essere ripartito, nell'esercizio seguente, fra società conferente e società conferitaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, 2° comma, del d.P.R. 633/1972⁸².

4.2.2 Imposta di registro

Per i conferimenti d'azienda e di rami d'azienda si applica l'imposta in misura fissa (attualmente pari a euro 168 e fiscalmente deducibili dalle imposte sui redditi), ai sensi dell'art. 4, 1° comma, lettera a), della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986⁸³.

La tassazione in misura fissa si applica anche nel caso in cui in un conferimento d'azienda o di ramo d'azienda siano ricompresi uno o più immobili⁸⁴.

L'imposta in misura proporzionale si applica invece per i soli conferimenti di beni immobili, secondo le misure previste dall'art. 1 della Tariffa⁸⁵, mentre negli altri casi (crediti, denaro, beni mobili, marchi, brevetti, partecipazioni ...) è applicabile in misura fissa.

Ai conferimenti di unità di diporto (natanti, navi e imbarcazioni), l'imposta di registro si applica in misura fissa sulla base delle disposizioni di cui all'art. 7 della Tariffa, Parte Prima.

La base imponibile per il conferimento di immobili o di diritti reali immobiliari è determinata prendendo a base il valore degli immobili e detraendo le passività e gli oneri relativi agli immobili stessi.

4.2.3 Imposte ipotecarie e catastali

In caso di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda comprendente beni immobili, le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa (attualmente euro 168), ai sensi degli artt. 4 (per quanto concerne l'imposta ipotecaria) e 10 (per quanto riguarda invece l'imposta catastale) della Tariffa allegata al d.lgs. 347/1990⁸⁶, con riferimento alle volture di immobili che discendono da una serie di atti espressamente individuati, tra i quali, appunto, gli atti di conferimento d'azienda.

In caso di conferimento di singoli beni immobili, le imposte ipotecarie si applicano in misura proporzionale, rispettivamente dell'1% e del 2%, qualora l'atto di conferimento non sia soggetto ad IVA, mentre si applicano in misura fissa, qualora il conferimento integri una cessione imponibile ai fini IVA.

Secondo la ris. min. n. 227/E del 18 agosto 2009, una società agricola che effettua un conferimento di ramo d'azienda comprendente un terreno agricolo non può fruire dell'agevolazione sull'imposta di registro di cui alla Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986, ma sconta l'imposta di registro al 15% e l'imposta ipotecaria al 2%.

4.3 Profili di elusività delle operazioni di conferimento

Ai sensi dell'art. 176, 3° comma, del Tuir, non rileva, ai fini dell'art. 37 bis del d.P.R. 600/1973, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'art. 87 del Tuir (per le società di capitali)⁸⁷, o di quella parziale di cui agli artt. 58 e 68, comma 3 del Tuir (per le società di persone e le imprese individuali)⁸⁸.

Secondo il predetto art. 37 bis del d.P.R. 600/1973, sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

Per espressa previsione normativa, le operazioni che rilevano ai fini elusivi⁸⁹ riguardano anzitutto:

- a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
- b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
- c) cessioni di crediti;
- d) cessioni di eccedenze d'imposta;
- e) operazioni intracomunitarie e trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società.

Con riferimento ai conferimenti, risulta evidente che la sopra citata previsione del 3° comma dell'art. 176 del Tuir è coerente se si considera che i beni oggetto di conferimento mantengono in capo al soggetto conferitario i precedenti valori fiscalmente riconosciuti e che, pertanto, la plusvalenza latente emergerà al momento della loro cessione.

Sull'elusività delle operazioni straordinarie si è espresso più volte, mediante pareri (spesso tra di loro discordanti⁹⁰), il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (ora non più operativo).

Vi sono pareri riferiti alla singola operazione di conferimento (o alla successiva cessione della partecipazione) ovvero riferiti a concatenazioni di operazioni straordinarie (scissioni e conferimenti, fusioni e conferimenti, conferimento e cessione della partecipazione, costituzione di società e conferimento ...) ⁹¹. Nella tabella seguente sono riportati i pareri più significativi dal 1998 al 2006.

Tabella 4.2 – Pareri del Comitato consultivo antielusione sul conferimento

PARERE	MASSIMA
Parere n. 8 del 7 marzo 2006	Un'articolata operazione – comprendente una scissione parziale, un conferimento di ramo di azienda e cessioni di rami di azienda – non presenta profili di elusività salvo che, in concreto, vengano posti in essere atti, fatti o negozi, diversi od ulteriori rispetto a quelli rappresentati nell'istanza e nella documentazione integrativa, che incidano sulla struttura e/o sulle finalità dell'operazione, configurandone <i>ex post</i> un carattere elusivo.
Parere n. 52 del 15 dicembre 2005	Il conferimento di immobili, effettuato a valori di mercato, con l'effetto di incrementare il proprio patrimonio netto iscrivendo la partecipazione ricevuta a valori reali, non è operazione elusiva, ma ad esso non è applicabile l'art. 176 del Tuir in quanto il conferimento non ha per oggetto un'azienda.
Parere n. 6 del 10 aprile 2003	La cessione di partecipazioni da parte di persone fisiche non imprenditori a favore di una società dalle stesse interamente partecipata, ad un prezzo pari al valore fiscalmente riconosciuto ma inferiore al valore di mercato e con pagamento dilazionato <i>sine die</i> , è elusiva in assenza di valide ragioni economiche. Tale cessione, aggirando le norme sul conferimento a valore normale ai sensi dell'art. 9 del Tuir previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa, è posta in essere al fine esclusivo di conseguire un indebito risparmio d'imposta identificabile nella mancata emersione della plusvalenza tassabile in capo alle persone fisiche cedenti.
Parere n. 21 del 28 luglio 2000	Il conferimento in società di un'azienda gestita da un imprenditore individuale comprendente contratti di locazione finanziaria non dà luogo alla realizzazione di sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Tuir e non costituisce operazione elusiva ai fini dell'art. 37-bis, comma 1, del d.P.R. 600/1973.
Parere n. 6 dell'8 giugno 1999	Poiché per conferimento di ramo di azienda si intende il trasferimento di uno specifico settore dell'azienda composto da un insieme di beni tra loro coordinati e utilizzabili per realizzare un determinato ciclo produttivo, allorquando non emergono elementi univoci per ritenere sussistente <i>ab origine</i> un'effettiva distinzione funzionale ed organizzativa delle attività svolte dalla società che effettua il conferimento, trova applicazione l'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973.
Parere n. 5 del 13 maggio 1998	Presenta il carattere di una manovra elusiva la ristrutturazione aziendale caratterizzata da operazioni che, sebbene sotto il profilo civilistico possono configurare, singolarmente considerate, un conferimento di azienda o di un ramo di azienda, nel loro insieme integrano un disegno elusivo, volto a conseguire esclusivamente vantaggi fiscali senza che si possa ravvisare la sussistenza delle "valide ragioni economiche" richieste dalla legge.
Parere n. 15 del 7 maggio 1999	È riconducibile tra le operazioni per le quali trova applicazione l'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, un conferimento in cui risultino insussistenti le ragioni economiche addotte dalla società istante, consistenti nell'esigenza del compratore di non acquisire direttamente l'azienda per non incorrere nell'ipotesi della stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, ed è riconducibile, sul piano sostanziale, ad una mera compravendita di azienda.

4.3.1 Vantaggio fiscale ed abuso del diritto

Il concetto di abuso del diritto non ha ricevuto, dall'ordinamento italiano, una disciplina generale: diversamente dagli altri Stati europei (per esempio la Germania), in Italia il legislatore non ha mai ritenuto necessario procedere alla codificazione di tale principio, ritenendo che non si trattasse di una nozione giuridica, ma di un concetto di natura etica.

Tuttavia il nostro ordinamento prevede alcune norme che consentono di sanzionare comportamenti tesi ad abusare di diritti (artt. 330, 833, 1175, 1375 c.c.), oppure una intera branca del diritto (nello specifico il diritto tributario) assume a suo fondamento un limite nell'autonomia contrattuale, consistente nell'impossibilità di contrarre obbligazioni che, benché lecite, possano condurre ad elusione e/o evasione dei tributi.

In tal caso il principio del *neminem ledere* assurge a tutela del più generale diritto dello Stato ad ottenere l'esecuzione dell'obbligazione tributaria.

È chiaro, quindi, che si attua l'utilizzo abusivo di un diritto (secondo un costante indirizzo giurisprudenziale e di dottrina) se sono presenti due elementi: uno di carattere soggettivo, espresso dall'*animus nocendi*; l'altro di carattere oggettivo, consistente nell'assenza di utilità dell'azione.

Ma quest'ultimo elemento è necessario solo nel caso di diritti che esulano da quello dello Stato al pagamento dei tributi, per i quali sembra essere basilare il fine diretto all'elusione e/o evasione dell'imposta.

Il fenomeno può, in astratto ma anche concretamente, riguardare anche le cessioni d'azienda, allorché esse siano poste in essere con finalità di *circumventive innovation*, per oltrepassare con *escamotages* e innovativi artifici – anche attraverso operazioni straordinarie concatenate – l'applicazione di normative fiscali, al solo fine di sottrarre indebitamente materia imponibile.

L'artificiosa e talora astrusa concatenazione di operazioni straordinarie strutturate⁹² può essere posta in essere al solo fine di incrementare le asimmetrie informative, confondendo le acque con l'obiettivo di rendere non trasparenti – e quindi difficilmente percepibili – i veri intendimenti di chi ha posto in essere l'operazione.

L'identificazione di fattispecie di abuso del diritto non è – a tutta evidenza – agevole (né sotto il profilo accusatorio, né in ambito difensivo, contribuendo ad alimentare controversi contenziosi dagli esiti incerti, che tante preziose risorse drenano ad entrambe le controparti)

e si scontra non solo con il sopra citato grado di sofisticazione che molte operazioni strutturate non di rado assumono, ma anche con elementari principi di certezza del diritto.

L'esistenza di clausole generali antielusive è un potente ed elastico strumento in mano all'Amministrazione finanziaria, se la prospettiva di indagine attiene alla materia fiscale, che può però fatalmente sconfinare con facilità nell'arbitrio ed indeterminatezza.

Un approccio di tipo sostanzialistico alla questione, con un prevalere della sostanza economica sugli aspetti meramente formali, contribuisce a trovare, laddove effettivamente sussistente, la presenza di “valide ragioni economiche” che rappresentano lo strumento più idoneo a contrastare non solo specifiche presunzioni di elusività, riferite ad un *numerus clausus* di fattispecie, ma anche – ove si accolgano più generali principi di abuso del diritto – tipologie assai più ampie di operazioni, tendenzialmente prive di rigidi confini.

La Ctr Lombardia (sentenza n. 36/2011) ha chiarito che si è in presenza di abuso del diritto nel caso in cui venga effettuato un conferimento di un'azienda a favore di una società di recente costituzione con la contestuale cessione delle quote ricevute in cambio dal cessionario, che è lo stesso soggetto che ha costituito la società conferitaria. La pronuncia è in linea con altre sentenze di Commissioni tributarie (Ctp Firenze n. 90/2009), ma vi sono anche diverse sentenze contrarie (Ctp Brescia n. 14/2011 e Ctp Treviso n. 76/2010).

La Ctr di Bologna (sentenza n. 92/2010) ha sancito, con riferimento a una complessa operazione di acquisizione di una società con successiva fusione e svalutazione delle partecipazioni, che non vi era elusione, facendo emergere un principio importante: nell'ipotesi di operazioni effettuate per valide ragioni economiche, tra parti terze e a valori di mercato, attraverso l'utilizzo di uno schema diffuso nella prassi degli affari, non basta identificare il risparmio d'imposta per considerare l'operazione elusiva e non è nemmeno sufficiente perseguire la strada fiscalmente più onerosa per dimostrare che si è generato un indebito risparmio d'imposta, ma è necessario dimostrare l'impiego abusivo di una forma giuridica.

4.3.2 Conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni

Alcune recenti pronunce dell'Amministrazione finanziaria (Commissione tributaria provinciale di Milano n. 26/2010 e Commissione regionale dell'Emilia Romagna n. 53/2010) hanno contestato, sotto il profilo dell'abuso del diritto, alcuni trasferimenti d'azienda organizzati mediante conferimento e successiva cessione delle partecipazioni.

Tali operazioni sono state in passato frequenti, in quanto espressamente "incentivate" dalla previsione dell'art. 176, comma 3, del Tuir, che le ha escluse dall'ambito di applicazione della normativa antielusiva operante nell'ambito delle imposte dirette.

In termini generali, la circolazione di un complesso aziendale può avvenire non solo per diretta cessione, ma anche mediante il ricorso a strumenti alternativi (è la circolazione "indiretta" del complesso aziendale) consistenti essenzialmente:

- a) nella cessione delle partecipazioni della società (società contenitore) che possiede il complesso aziendale medesimo;
- b) nel conferimento del complesso aziendale in una società neo-costituita e successiva cessione delle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente nella società conferitaria;
- c) nella scissione della società contenitore in una società beneficiaria, con cessione delle partecipazioni, a seconda dei casi, della società scissa (qualora il complesso aziendale rimanga a quest'ultima) o della società beneficiaria (se il complesso aziendale le è stato trasferito).

Il regime tributario applicabile a queste diverse modalità di circolazione del complesso è diverso, in ragione del differente trattamento riservato dal legislatore al cosiddetto *share deal* (cessione di partecipazioni) rispetto all'*asset deal* (cessione diretta del complesso aziendale). Con riferimento alle imposte indirette, come già rilevato, si rammenta che il conferimento d'azienda sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 168), che pure la cessione di partecipazioni sconta l'imposta di registro in misura fissa, mentre la cessione d'azienda è tassata con l'imposta di registro dal 3% al 15%, a seconda dei casi nonché, se vi sono immobili, con le imposte ipotecaria e catastale al 3%.

È evidente dunque l'impatto che si può avere su uno *share deal* che viene riqualficato in un *asset deal*. Questa operazione interpretativa è svolta dal Fisco mediante il ricorso all'art.

20 del d.P.R. 131/1986, secondo il quale l'imposta va applicata in base all'intrinseca natura e agli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. La ragione di questa norma è quella di non porre limiti all'Amministrazione finanziaria per la determinazione della tassazione applicabile, anche oltre all'apparenza formale degli atti presentati alla registrazione, ma di poter esigere l'applicazione delle imposte in conformità al loro effettivo contenuto.

Il contenzioso che si è aperto è imperniato appunto sui confini applicativi di questa norma e quindi sul potere dell'Amministrazione finanziaria di disconoscere quelli che spesso al contribuente appaiono quali legittimi margini di manovra concessi dalla legge. E ciò soprattutto dove non si sia fatto ricorso a strutture di puro artificio, ma sia stata realizzata un'operazione ampiamente giustificabile sotto il profilo aziendale, civilistico e fiscale: in questi casi, se l'alternativa prescelta dal contribuente è quella meno onerosa fiscalmente rispetto alle altre, il risparmio d'imposta conseguito non dovrebbe essere ritenuto "patologico" e contestabile mediante la rilevazione di un abuso del contribuente.

Ancora una volta, dunque, occorrerà dimostrare la sussistenza di "valide ragioni economiche", al fine di evitare eventuali contestazioni da parte del Fisco, in merito all'elusività dell'operazione concatenata.

Secondo lo Studio n. 95/2003 della Commissione Studi Tributarî del Consiglio Nazionale del Notariato⁹³ "esistono (...) nel d.P.R. 131/1986 specifiche disposizioni, emanate dal legislatore in relazione a determinate, tassative fattispecie, che portano a tassare alcuni specifici atti senza tener conto della loro esatta qualificazione ed efficacia giuridica (...).

Al di fuori delle ipotesi espressamente previste, non è quindi consentito all'ufficio disconoscere gli effetti del comportamento delle parti, che pongono in essere uno o più negozi per raggiungere, oltre agli effetti tipici di essi, altri effetti indiretti: ciò rientra nell'autonomia negoziale delle parti, oggetto di tutela non solo nella legislazione ordinaria ma, ancor prima, nella Carta costituzionale, che tutela la libertà di iniziativa economica privata e pone una precisa riserva di legge nella materia dell'imposizione tributaria". E pertanto "appare assolutamente illegittimo l'operato dell'ufficio che, in mancanza di specifica norma di legge in tal senso, pretenda di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un'unica, presunta causa negoziale, quelli che sono in realtà distinti atti giuridici, assoggettati – nel sistema dell'imposta di registro, che è 'imposta d'atto' – a distinta ed autonoma imposizione".

Secondo la sentenza n. 9/1/2010 della Commissione tributaria provinciale di Treviso, invece, il conferimento di azioni e la successiva cessione della partecipazione ricevuta che poi sfocia in una fusione non costituisce elusione fiscale, in quanto il risparmio d'imposta è stato realizzato con operazioni lecite e atti consentiti dalla legge.

La sentenza n. 65 del 29 giugno 2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Prato⁹⁴ ha invece sancito, con argomentazioni condivisibili, che le operazioni di conferimento di azienda e di cessione di partecipazioni non possono considerarsi elusive ai fini delle imposte indirette, in quanto si tratterebbe di operazioni lecite, anche se permettono al contribuente di ottenere un risparmio d'imposta⁹⁵.

4.4 Possibili implicazioni tributarie dell'assenza della relazione di stima ex art. 2343 ter c.c. e applicazione del principio di derivazione dai principi contabili internazionali all'imponibile fiscale

Le nuove disposizioni dell'art. 2343 ter c.c.⁹⁶ si limitano a stabilire in quali casi (conferimenti in società di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri beni o crediti di cui sia possibile desumere oggettivamente il valore equo da un bilancio approvato da non oltre un anno o da una stima di un esperto indipendente di non oltre sei mesi) non è necessaria la relazione dell'esperto ex art. 2343 c.c., non influenzando sulle modalità di determinazione dell'aumento di capitale e del sovrapprezzo.

Dal punto di vista fiscale, pertanto, le regole generali per la determinazione della plusvalenza per il soggetto conferente rimangono quelle contenute nell'art. 9 del Tuir⁹⁷, fatte salve le eccezioni – di cui si è già trattato⁹⁸ – per quanto concerne i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo e di collegamento ovvero gli scambi di partecipazioni o le permutazioni azionarie.

Tuttavia, l'applicazione del principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal bilancio (che gradualmente sta prendendo forma per le società che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS) comporterà implicazioni fiscali anche per i conferimenti.

Con riferimento al caso di specie, infatti, il recepimento in contabilità, da parte della conferitaria, dei beni conferiti al *fair value* (valore normale)⁹⁹, dovrebbe influenzare anche la determinazione della plusvalenza per il soggetto conferente.

L'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ha implicazioni anche di ordine fiscale per effetto del principio di derivazione (artt. 83 e 109 del Tuir)¹⁰⁰, che comporta la necessità di partire dal risultato economico del bilancio e di pervenire all'imponibile fiscale mediante le variazioni in aumento e/o in diminuzione dovute all'applicazione della normativa fiscale sul reddito d'impresa, in molteplici aspetti divergenti rispetto ai principi IAS/IFRS.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, la base imponibile IRAP è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate per le società che redigono il bilancio con le norme civilistiche.

L'applicazione pratica del principio di derivazione e l'obiettivo di far coincidere la base imponibile con il risultato civilistico determinato applicando i principi contabili internazionali sono destinati ad incontrare – come già desumibile dalle prime esperienze – non lievi difficoltà operative, che a regime interesseranno una vasta platea di società di capitali contribuenti (con l'eccezione di quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata).

La neutralità fiscale delle operazioni di conferimento sussiste anche quando, ai fini contabili, esse hanno natura di acquisizioni aziendali e, essendo implementate da soggetti che, per obbligo o per scelta, redigono il proprio bilancio secondo i principi contabili internazionali, sono rappresentate secondo le regole previste dal principio contabile IFRS 3.

Il d.m. 48/2009 (“Decreto IAS”) rinvia infatti anche per i conferimenti d’azienda (che, ai fini dei principi contabili internazionali, costituiscono operazioni di acquisizione aziendale) alla disciplina fiscale dettata dall’art. 176 del Tuir. Ciò comporta che, nella misura in cui l’acquirente evidenzia nel proprio bilancio valori contabili maggiori di quelli “ereditati” sul piano fiscale presso le società acquisite, si determinano anche in questo contesto i disallineamenti tra (maggiori) valori contabili e (minori) valori fiscali che fanno da presupposto all’obbligo di rilevazione della correlata fiscalità differita.

Il par. 24 dell’IFRS 3 rileva in tal senso che “*l’acquirente deve rilevare e valutare un’attività o passività fiscale differita derivante dalle attività acquisite e dalle passività assunte in una aggregazione aziendale in conformità allo IAS 12*”.

Il par. 15 del citato IAS 12, a sua volta, stabilisce che “*una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili, salvo che tale passività derivi dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:*

– *non sia un’aggregazione di imprese;*

– *e, al momento dell’operazione, non influisca né sull’utile contabile né sul reddito imponibile*”.

Lo stesso IAS 12, par. 66., chiarisce poi che la contropartita dell’iscrizione della fiscalità differita deve essere rappresentata da una pari variazione dell’avviamento.

Pertanto, nel caso di un’operazione di fusione, scissione o conferimento d’azienda che costituisce “aggregazione aziendale” (ai sensi della definizione data dal già citato IFRS

3), la società conferitaria, che redige il proprio bilancio secondo principi contabili internazionali, è tenuta a rilevare:

– la fiscalità differita sui disallineamenti tra valori contabili iscritti e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti, fatta eccezione per il disallineamento relativo all’eventuale voce di avviamento;

– in contropartita all’iscrizione contabile del fondo imposte differite, correlato ai predetti disallineamenti, un pari incremento della voce di avviamento.

4.5 Conferimenti e *participation exemption*

Nell’ambito dei trasferimenti di complessi aziendali, dal punto di vista fiscale (sia per quanto concerne i profili dell’imposizione diretta, sia per i profili di imposizione indiretta) è possibile darne attuazione, anziché mediante un mero atto di cessione d’azienda, ricorrendo ad un conferimento dell’azienda in una società costituita *ad hoc*, per poi cedere la partecipazione totalitaria ricevuta in cambio nella società conferitaria¹⁰¹, seguendo un ben noto schema alternativo.

Per quanto concerne i profili di imposizione diretta, il vantaggio fiscale è riconducibile alla possibilità di “trasformare” la plusvalenza da cessione d’azienda (tassata in misura piena) in una plusvalenza da cessione di partecipazioni, in larga parte esente da imposizione, ove sussistano i requisiti per poter fruire della *participation exemption*, di cui all’art. 87 del Tuir: come già rilevato, il conferimento d’azienda è infatti, *ex art. 176 del Tuir*, un’operazione neutrale dal punto di vista fiscale¹⁰².

Secondo il citato art. 87 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni o quote che presentano i seguenti requisiti:

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione;

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato della c.d. *white list*;

d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale.

Per quanto concerne i profili di imposizione indiretta, il vantaggio fiscale è riconducibile alla possibilità di “trasformare” le imposte d’atto (ossia l’imposta di registro e, nel caso in cui nell’azienda sia presente una componente immobiliare, le imposte ipotecaria e catastale) da proporzionali a fisse¹⁰³ (sempre deducibili, anche in base al principio di cassa, ai fini delle imposte dirette).

Come già rilevato nel par. 4.3, ai sensi dell'art. 176, 3° comma, del Tuir, non rileva, ai fini antielusivi dell'art. 37 bis del d.P.R. 600/1973, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'art. 87 del Tuir (per le società di capitali), o di quella parziale di cui agli artt. 58 e 68, comma 3 del Tuir (per le società di persone e le imprese individuali).

In relazione ai requisiti soggettivi della *participation exemption*, secondo la circ. min. n. 36/E del 2004, par. 2.3.6.2:

– ai fini della verifica del cosiddetto “*minimum holding period*”, richiesto dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, la partecipazione ricevuta è assunta dalla conferente con un'anzianità di possesso pari a quella dell'azienda conferita;

– risulta inoltre soddisfatto il requisito di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo, in quanto la partecipazione ricevuta è iscritta come immobilizzazione finanziaria nel bilancio della conferente.

Per quanto riguarda i due requisiti oggettivi (residenza fiscale della partecipata ed esercizio da parte della stessa di un'impresa commerciale) che, al momento del realizzo, devono sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso, il par. 2.3.6.4 della citata circ. n. 36/E si sofferma sulle operazioni di fusione e di scissione, senza alcun riferimento specifico alle operazioni di conferimento.

Si ritiene tuttavia che possano valere anche per tali operazioni i principi generali dettati per le operazioni straordinarie in regime di neutralità fiscale.

Di conseguenza, i requisiti di residenza fiscale e di commercialità devono essere verificati in ottica “retroattiva” con una “proiezione triennale” per accertarsi in particolare che al momento del realizzo il patrimonio “commerciale” conferito sia stato prevalente rispetto a quello “non commerciale” per un periodo non inferiore a quello richiesto dal comma 2 dell'art. 87 del Tuir. Tale valutazione deve inoltre essere effettuata in modo “comparativo” in quanto occorre tenere conto, nel caso di conferimento di un ramo aziendale, dell'intero patrimonio della conferente e considerare altresì il patrimonio della conferitaria nel caso in cui sia un soggetto preesistente all'operazione stessa.

Secondo la ris. min. n. 227/E del 19 agosto 2009, il conferimento d'azienda, sebbene usufruisca del regime di neutralità fiscale, non è assimilabile ad un'operazione di fusione o di scissione, per le quali vige il principio di successione a titolo universale delle società risultanti dalle operazioni stesse in tutte le posizioni soggettive delle società fuse, incorporate o scisse; pertanto, coerentemente con la *ratio* del comma 4 dell'art. 176 del Tuir, che riguarda – tra l'altro – i requisiti soggettivi ai fini della *participation exemption*, al pari della beneficiaria neocostituita a seguito di scissione, la partecipazione nella conferitaria possiederà il requisito della commercialità solo se la conferitaria eredita il ramo commerciale di una società prevalentemente commerciale.

4.6 Cessioni e conferimenti d'azienda e cessioni di partecipazioni sociali

In merito agli aspetti fiscali, la cessione d'azienda presenta notevoli differenze rispetto al conferimento d'azienda o alla cessione di partecipazioni sociali, sia dal punto di vista delle imposte sui redditi, che delle imposte indirette¹⁰⁴.

Il conferimento d'azienda, infatti, non è soggetto a IVA e, come già anticipato, sconta l'imposta di registro in misura fissa (attualmente, euro 168, deducibili ai fini IRES). Se nell'azienda conferita sono presenti immobili, si applicano al conferimento anche le imposte ipotecarie e catastali, tuttavia in misura fissa (sempre euro 168 ciascuna). La cessione d'azienda, invece, sconta sempre le imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali) in misura proporzionale.

In merito alle imposte sui redditi, si rammenta, invece, che mentre il conferimento d'azienda può essere effettuato in neutralità fiscale con continuità dei valori, *ex art.* 176 del Tuir, con la cessione d'azienda l'eventuale plusvalenza che dovesse emergere dall'operazione risulterebbe tassata, anche se con modalità diverse in base alla natura del soggetto cedente.

La plusvalenza relativa alla cessione di partecipazioni sociali, effettuata da società soggette all'IRES, è imponibile, ricorrendo i requisiti per la c.d. *participation exemption* di cui all'art. 87 del Tuir, ai fini delle imposte sui redditi per il 5% del suo ammontare, e non rileva ai fini IRAP.

La plusvalenza relativa alla cessione di partecipazioni sociali, effettuata da soggetti in regime di impresa, è invece imponibile per il 40% del suo ammontare, ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del Tuir.

L'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni da parte di persone fisiche non in regime di impresa è soggetta a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 12,50%, se la partecipazione non è qualificata, ovvero risulta imponibile per il 40% del suo ammontare in caso di partecipazioni qualificate, ex art. 68 del Tuir.

Per quanto concerne le imposte indirette, la cessione di partecipazioni sociali risulta esente ai fini IVA, ex art. 10, 1° comma, del d.P.R. 633/1972 e anche dall'imposta di bollo e di registro¹⁰⁵.

La cessione d'azienda, poi, differisce anche da fusioni e scissioni, in quanto queste ultime operazioni sono neutrali ai fini delle imposte sui redditi, ex artt. 172 e 173 del Tuir, e scontano le imposte indirette (di registro, ipotecarie e catastali) in misura fissa.

4.7 Aspetti fiscali del *badwill*

Come è noto, l'avviamento (positivo, *goodwill*) rappresenta la capacità di una società di generare un extra-profitto, cioè l'attitudine concreta a produrre guadagni superiori rispetto alla media¹⁰⁶. L'avviamento in taluni casi può essere anche negativo (*badwill*¹⁰⁷):

ciò si determina quando, in sede di acquisizione di una società, il prezzo complessivamente sostenuto risulta inferiore rispetto al valore netto contabile degli elementi patrimoniali attivi e passivi acquisiti¹⁰⁸.

La ris. min. n. 184/E del 25 luglio 2007 si è occupata per la prima volta del *badwill*. In particolare, secondo la predetta risoluzione, l'avviamento negativo emergente in relazione ad un'operazione di compravendita di ramo d'azienda (ma utilmente riferibile anche al caso di conferimento di ramo d'azienda) è dato dalla “*differenza tra il patrimonio netto del ramo d'azienda oggetto della compravendita ed il valore economico, che si sostanzia nel prezzo d'acquisto, attribuito al medesimo complesso aziendale*”.

La motivazione più razionale alla base dell'acquisto di un ramo d'azienda ad un prezzo inferiore al valore del patrimonio netto contabile ad esso riferibile è data dalla circostanza che vi sono fondate previsioni di perdite future, che l'acquirente dovrà sopportare successivamente all'acquisizione.

I risultati negativi attesi comprimeranno, infatti, il valore del patrimonio aziendale successivamente all'operazione, riducendo pertanto il prezzo che l'acquirente è disposto a pagare per ottenere la proprietà del bene-azienda.

La quantificazione preventiva delle perdite che il ramo d'azienda acquisito subirà negli esercizi immediatamente successivi all'acquisto stesso, prima, cioè, che la nuova proprietà sia in grado di invertire il *trend* negativo, rileva come uno “sconto” sul prezzo pagato per il ramo d'azienda.

La natura contabile, la conseguente classificazione nel bilancio dell'acquirente e il trattamento tributario ai fini delle imposte dirette del *badwill* non hanno una propria disciplina specifica¹⁰⁹.

Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell'art. 107 del Tuir, sono deducibili, nell'esercizio in cui vengono accantonati, esclusivamente gli accantonamenti ai fondi espressamente considerati dalle disposizioni dello stesso Tuir; non sono, quindi, ammesse deduzioni per accantonamenti non previsti. Tuttavia, secondo la predetta risoluzione, il trattamento fiscale del fondo per perdite future non è inquadrabile nella disciplina di cui all'art. 107 del Tuir ma segue – per il “principio di derivazione” di cui all'art. 83 del Tuir – l'utilizzo contabile del fondo stesso.

La società acquirente, quindi, negli esercizi immediatamente successivi all'acquisizione, utilizzerà il fondo per fronteggiare le perdite che si sosterranno, ovvero provvederà ad estinguerlo qualora le originarie previsioni di perdita non siano più fondate, in entrambi i casi attraverso la rilevazione di un provento straordinario fiscalmente rilevante, imputato a Conto economico.

In altri termini, il fondo rischi generici dovrà concorrere sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito a compensazione dei componenti negativi di qualsiasi natura (nella misura in cui eccedano i componenti positivi), conseguiti nell'arco temporale delineato dal piano e dovrà rimanere effettivamente correlato alle perdite previste senza poter divenire strumento di pianificazione fiscale o, comunque, di utilizzo arbitrario.

Analogo effetto fiscale, in termini di realizzo del fondo, si produrrebbe automaticamente in capo alla società acquirente a seguito di un eventuale trasferimento, a qualsiasi titolo, del patrimonio, o parte di esso, che evidentemente non giustificherebbe oltre il mantenimento del fondo in questione.

4.8 Responsabilità fiscale del cessionario (conferitario)

In relazione ai debiti fiscali, è prevista una forma particolare di tutela, rafforzativa rispetto a quella prevista per la generalità dei creditori. Infatti, secondo l'art. 14 del d.lgs. 472/1997, il cessionario (conferitario) è responsabile in solido con il cedente (conferente) per il pagamento¹¹⁰:

- delle imposte (sia dirette che indirette) e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione (conferimento) e nei due precedenti, ancorché non ancora contestate;
- delle imposte e delle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se relative a violazioni commesse in epoca anteriore.

La responsabilità del cessionario (conferitario) gode comunque del beneficio della preventiva escussione del cedente (conferente) ed è contenuta nei limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda acquisito, da intendersi come quel valore accertato dall'amministrazione finanziaria ovvero, in mancanza di accertamento, dichiarato dalle parti¹¹¹.

Allo scopo di definire con certezza il perimetro di tali possibili obbligazioni, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza o meno di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Se il certificato è negativo, lo stesso ha pieno effetto liberatorio per il cessionario (conferitario), il quale non sarà quindi tenuto al pagamento di nessuna imposta afferente all'azienda ceduta (conferita) che fosse successivamente accertata in capo al cedente (conferente).

Gli stessi effetti liberatori sono riconosciuti nel caso in cui il certificato non sia rilasciato dall'amministrazione finanziaria entro 40 giorni dalla richiesta.

Per evitare abusi nell'utilizzo di tale procedura, il 4° comma del citato art. 14 del d.lgs. 472/1997 prevede inoltre che le limitazioni alla responsabilità del cessionario (conferitario) non operano nel caso in cui la cessione (conferimento) dell'azienda sia stata posta in essere con l'intento fraudolento di evitare il pagamento di imposte da parte del cedente¹¹².

4.9 Conferimento d'azienda e perdite fiscali pregresse

Ai sensi dell'art. 84, 1° e 2° comma, del Tuir (così come modificato dal d.l. 98/2011, convertito in l. 111 del 15 luglio 2011), la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valesi per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare¹¹³. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Per i conferimenti d'azienda, a differenza delle fusioni e delle scissioni, non è prevista alcuna norma specifica relativa al trasferimento di perdite riportabili.

Si fa dunque riferimento alla norma generale, secondo cui, ai sensi del 3° comma del citato art. 84, non è possibile il riporto delle perdite se il trasferimento d'azienda comporta congiuntamente la modifica dell'attività esercitata e il cambio di controllo. Il divieto non si applica se si supera il test di vitalità economica, disciplinato nel medesimo articolo (e peraltro simile a quello previsto per la fusione).

Va comunque verificata l'applicabilità della disposizione antielusiva, ex art. 37 bis del d.P.R. 600/1973¹¹⁴.

4.10 Trasferimento di crediti tributari e debiti previdenziali

Il trasferimento di crediti tributari e di debiti previdenziali, anche mediante un conferimento di ramo d'azienda, soggiace ad alcune norme specifiche.

Per ciò che riguarda il trasferimento di crediti tributari, ai sensi del 1° comma dell'art. 69 del r.d. 2440/1923, *“le cessioni (...) relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, devono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”*.

Per quanto concerne invece il trasferimento, con il ramo d'azienda oggetto di conferimento, di posizioni verso l'INAIL, l'art. 15 del d.P.R. 1124/1965 dispone che: *“nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo (...) è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'Istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferite all'anno in corso e ai due antecedenti”*.

Secondo la ris. min. n. 268/E del 27 settembre 2007, che richiama l'art. 17 del d.lgs. 241/1997, *“i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva ...”*.

4.11 Imposte anticipate e differite

Un aspetto problematico dei conferimenti di ramo d'azienda riguarda la possibilità di includere, nel perimetro di conferimento, attività per imposte anticipate e/o il fondo per imposte differite.

Come è noto, la fiscalità differita si origina dal rinvio di differenze temporanee imponibili o deducibili, che si generano in capo al conferente e che potranno essere riassorbite negli esercizi futuri.

La circostanza che queste imposte si siano originate in capo alla potenziale società conferente per le sue intrinseche caratteristiche costituisce un impedimento al trasferimento del ramo d'azienda, soprattutto allorché essa dovesse riguardare un ramo d'azienda, che potrebbe non essere pertinente con le voci che hanno fatto sorgere tale imposizione anticipata o differita.

Gli aspetti contabili della fiscalità differita sono oggetto di trattazione nel principio contabile OIC 25, al quale si rimanda per maggiori approfondimenti.

4.12 Conferimenti in trust

Secondo la ris. min. n. 110/E del 23 aprile 2009, il conferimento di una partecipazione societaria di controllo in un *trust*¹¹⁵ beneficia della totale esenzione dal pagamento dell'imposta di donazione (*ex* art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. 346/1990) se:

- la partecipazione conferita consente di acquisire o integrare il controllo della società¹¹⁶;
- il *trust* ha una durata non inferiore a cinque anni;
- i beneficiari finali sono discendenti o coniuge del disponente;
- il *trust* non è discrezionale o revocabile;
- il *trustee* mantiene il controllo per almeno cinque anni (dall'atto di donazione).

L'apposita dichiarazione nell'atto richiesta dalla norma sopra richiamata deve essere tuttavia rilasciata dal *trustee* e non dai beneficiari.

4.13 Conferimenti in società estere, trasferimento della sede e esterovestizione

L'Amministrazione finanziaria italiana segue con crescente attenzione le problematiche sulla residenza fiscale effettiva delle società, utilizzando con maggior frequenza criteri e metodi di tipo "sostanziale", come mezzo per contrastare localizzazioni di comodo¹¹⁷.

L'esterificazione delle società, anche tramite conferimenti d'azienda¹¹⁸, può comportare problemi di esterovestizione societaria, soprattutto se i conferimenti sono posti in essere con finalità meramente strumentali, che potrebbero sconfinare anche nell'abuso del diritto;

l'esterovestizione designa quella particolare situazione per cui una società costituita (o trasferita) all'estero, pur avendo formalmente residenza a fini fiscali nel Paese estero, è nondimeno titolare di redditi suscettibili di essere legittimamente assoggettati a tassazione in Italia, in quanto soggetto che manifesta uno o più criteri legali di collegamento con l'ordinamento nazionale, in virtù dei quali la residenza fiscale viene altresì radicata all'interno del territorio dello Stato. L'art. 73, 3° comma, del Tuir stabilisce infatti che *"ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato"*.

Inoltre, il trasferimento all'estero della residenza, ai sensi dell'art. 166 del Tuir, dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Anche in questo caso, la *ratio* della norma tributaria, applicata anche in altri Paesi europei, deve essere ricercata nella circostanza in cui lo spostamento della sede societaria all'estero o della residenza genera l'effetto di trasferire in altro Stato materia imponibile che sfugge a tassazione nel nostro Paese.

4.14 Conferimenti in denaro e Aiuto alla Crescita Economica (ACE)

L'art. 1 del d.l. 201/2011 ha previsto un "aiuto alla crescita economica" (c.d. ACE), con un (modesto) incentivo alla capitalizzazione delle imprese, già utilizzabile in Unico 2012

per il periodo d'imposta 2011, che opera come deduzione dal reddito d'impresa, considerando sia gli apporti dei soci sia la rinuncia alla distribuzione degli utili. L'importo corrispondente al rendimento figurativo degli apporti di capitale è escluso dalla base imponibile.

Trattasi di una riedizione, modificata, della Dual Income Tax.

I conferimenti sono intrinsecamente connessi con la capitalizzazione delle imprese, essendo contabilmente rappresentati nell'ambito del patrimonio netto; ci si riferisce, come sempre, ai conferimenti in denaro e a quelli in natura.

Secondo i chiarimenti forniti dallo schema di decreto attuativo, i conferimenti in denaro comprendono anche le rinunce incondizionate a crediti dei soci, come pure l'utilizzo di crediti in compensazione per aumenti di capitale (purché deliberati dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2010).

1. Per una panoramica più approfondita delle novità della Finanziaria per il 2008 relativamente ai conferimenti, si veda PIAZZA (2008).
2. Per maggiori approfondimenti sugli aspetti fiscali dei conferimenti nelle normative previgenti, si veda PEROTTA (2005), pp. 12-13 e PEROTTA (2007), pp. 53 ss.
3. Era infatti stabilita la sospensione dell'imposizione in capo alla società conferente per quanto atteneva la plusvalenza emergente dal conferimento, che poteva essere iscritta in bilancio senza subire alcuna tassazione, se non in caso di realizzo della partecipazione o di distribuzione ai soci delle riserve emerse a seguito del conferimento stesso.
4. Si veda PEROTTA (2005), p. 12.
5. Per approfondimenti, si vedano CRISTOFORI (2001) e MANZANA (2001a).
6. Si veda CIANI (2005a) e (2005b).
7. Si veda GASPARI (2004).
8. La norma si applicava per i soli conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato, anche se la conferente o la conferitaria erano soggetti non residenti, ovvero per i conferimenti di aziende situate all'estero, se la conferente e la conferitaria erano soggetti esercenti imprese commerciali residenti in Italia.
9. Le plusvalenze venivano assoggettate a tassazione, secondo le modalità ordinarie, ex art. 86 del Tuir, per l'intero importo nell'esercizio in cui venivano realizzate ovvero, se l'azienda era posseduta o la partecipazione iscritta nelle attività immobilizzate per un periodo non inferiore a tre anni e il contribuente ne faceva apposita richiesta in dichiarazione dei redditi, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
10. In tale caso, come rileva CHIRICHIGNO (2004), risulta evidente che il valore dell'eventuale plusvalenza soggetta a tassazione, essendo il valore iscritto nella contabilità quello negoziato dalle parti in sede di conferimento, scaturiva sostanzialmente da un accordo tra le parti medesime.
11. L'art. 176 del Tuir era applicabile ai soli conferimenti d'azienda effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato e nell'esercizio di imprese commerciali; il conferente poteva essere anche una persona fisica o un ente, mentre la conferitaria doveva essere una società di capitali, una cooperativa, una società di mutua assicurazione o un ente esercente in via prevalente o esclusiva attività commerciale.
12. Per maggiori approfondimenti, si rimanda a MANDARINO (2005).
13. Si veda DE LUCA (2008).
14. Ai conferimenti di partecipazioni effettuati da persone fisiche si applica dunque il valore normale.
15. Risulta perciò ancora evidente che l'entità della plusvalenza fiscalmente rilevante in capo al conferente non dipenda solo dal suo comportamento contabile, ma anche da quello che il conferitario adotterà nella rilevazione della partecipazione, per cui diviene – di fatto – necessario un preventivo accordo fra le parti sulle modalità di contabilizzazione dell'operazione e sulla conseguente rilevanza fiscale.
16. Ciò in quanto, in tale caso, come spiegato da SAVIOLI (2008), p. 128, *“l'operazione potrebbe prestarsi a comportamenti elusivi poiché, effettuando l'operazione a valori contabili, non emergerebbe la plusvalenza latente sulla partecipazione ceduta mentre, per contro, ricevendo in cambio una partecipazione con i requisiti per l'esenzione, sarebbe possibile monetizzare il controvalore senza assoggettamento ad imposta”*. Se invece entrambe le partecipazioni (quella oggetto di conferimento e quella ricevuta in cambio) sono prive dei requisiti per l'esenzione, si rientra nella fattispecie disciplinata dal 1° comma dell'art. 175 del Tuir, secondo cui il valore di realizzo sarà determinato dal maggiore tra il valore di iscrizione della partecipazione conferita nel bilancio della conferitaria o della partecipazione ricevuta in cambio nel bilancio del conferente.
17. Per maggiori approfondimenti sugli aspetti contabili del conferente, si veda il par. 3.7.
18. Si veda il par. 3.8 per maggiori approfondimenti sugli aspetti contabili del conferitario.
19. La circ. min. n. 320/E del 19 dicembre 1997 precisa che, con riferimento al termine azienda, *“esso va inteso in senso ampio, comprensivo cioè anche delle cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa (...). La cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, quindi quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'imprenditore ponga in essere una serie di contratti di cessione aventi ad oggetto singoli beni dell'azienda, non potrà applicarsi la norma in esame, anche se, nel complesso, viene ceduta l'intera azienda”*.
20. L'art. 2 del d.m. 2 aprile 2008 ha innalzato, per via della diminuzione delle aliquote IRES e IRAP, al 49,72% l'imponibilità delle plusvalenze e dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate (con effetto dal 1° gennaio 2009).
21. Ciò consente al conferitario di poter accedere, nel caso di successiva cessione dell'azienda, alla possibilità di rateizzare la plusvalenza, per il cui utilizzo è richiesto un minimo triennale di possesso.
22. Ciò invece consente al conferente, nel caso in cui le partecipazioni non posseggano i requisiti per l'esenzione di cui all'art. 87 del Tuir, di utilizzare la facoltà di rateizzare l'eventuale plusvalenza, condizionata al requisito di iscrizione delle partecipazioni come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci.
23. Si veda il par. 4.4.
24. Come rileva PIAZZA (2008). Si veda il par. 4.1.6.
25. Le metodologie di contabilizzazione delle operazioni di conferimento sono illustrate nel cap. 3, al quale si rimanda per maggiori approfondimenti.
26. Per maggiori approfondimenti sugli aspetti contabili del conferente, si veda il par. 3.7.
27. Circ. ABI n. 7 del 30 marzo 1998.

28. Si vedano SEPIO (2001) e SGREVA (2004).
29. Come rilevato dalla circ. min. n. 320/E del 1997, par. 2.3, richiamato dal par. 2.10.1.
30. Per i beni ricompresi nell'azienda ceduti a seguito del conferimento, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso.
31. Si veda il par. 3.8 per maggiori approfondimenti sugli aspetti contabili del conferitario.
32. Benché l'art. 176, comma 1, del Tuir non lo prescriva, dalla ris. min. n. 324/E del 2002 si desume che sia opportuno che anche il soggetto conferente compili il Quadro RV della dichiarazione dei redditi, al fine di evidenziare la differenza fra il valore civilistico e fiscale della partecipazione ricevuta.
33. In tal senso, come rileva PIAZZA (2008), *“il conferimento, pertanto, a differenza della scissione, non comporta un fenomeno di ‘successione a titolo universale’ della conferitaria nei rapporti giuridici della conferente relativi all’azienda ceduta. La continuità è limitata ai valori fiscalmente riconosciuti dell’attivo e del passivo; non si verifica alcuna successione nelle poste del netto patrimoniale. La successione fiscale del conferitario, pertanto, non è riferita all’intera posizione fiscale del conferente, ma solo alla posizione del conferente riferibile all’oggetto del conferimento e dunque, nella fattispecie, all’azienda conferita o, come più analiticamente si esprime la norma, agli elementi dell’attivo e del passivo costitutivi dell’azienda medesima. Sotto questo aspetto, nonostante gli elementi di affinità, il fenomeno che si produce per i conferimenti disciplinati dall’art. 176 del Tuir è diverso da quello che si verifica nel caso di scissione (cfr. art. 173), ove il subentrare della società beneficiaria nella posizione fiscale della società scissa è un effetto della successione conseguente all’operazione (sia pure limitatamente ai rapporti relativi ai beni oggetto della scissione), con effetti sia sul patrimonio e della società scissa e della società beneficiaria, sia sugli adempimenti formali relativi all’azienda oggetto della scissione, che possono trasferirsi anch’essi in capo alla società beneficiaria”*.
Si veda anche GIULIANI (2007).
34. Qualora nelle rimanenze del conferente e in quelle del conferitario si trovino beni omogenei, dovrà provvedersi all'unificazione delle stratificazioni Lifo o Fifo esistenti.
35. Si veda in tal senso la ris. min. n. 41/E del 12 febbraio 2002.
36. Non pare invece che rientrino negli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita le eventuali eccedenze delle spese di manutenzione rispetto al limite del 5% maturate in capo alla società conferente.
Dette eccedenze infatti, se pure maturate tenendo conto dei cespiti poi conferiti, rappresentano elementi rilevanti ai soli fini della definizione della situazione fiscale della società conferente, in quanto tali destinati ad esaurire la loro funzione nell'ambito delle obbligazioni tributarie della medesima.
37. Se il soggetto conferitario risulti già possessore di altri titoli della medesima categoria omogenea di quelli ricevuti in conferimento, il medesimo soggetto conferitario deve provvedere ad unificare le stratificazioni relative.
38. Nei conferimenti c.d. “a saldi aperti”, come già rilevato, il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa.
41. Si veda il par. 4.1.6.
42. In dottrina, si veda: ANELLO (1997); CECI (2007); DRAGONETTI, SALVADEO (2008); ROMITO (2000).
43. Per gli aspetti economici si veda il par. 1.5.
44. Il soggetto che rispetta le condizioni richieste di continuità beneficia del regime di neutralità fiscale, a prescindere dal comportamento tenuto dalla controparte.
45. Al contrario, l'art. 178 del Tuir per gli scambi intracomunitari prevede che le operazioni di permuta possano avvenire in regime di neutralità fiscale, alla sola condizione che il valore fiscalmente rilevante della partecipazione ceduta sia attribuito a quella ricevuta, a prescindere dal valore contabile attribuito in bilancio.
Si veda il par. 4.1.6. Per quanto riguarda inoltre il conguaglio in denaro, si rileva che il predetto art. 178 del Tuir prevede un limite massimo del 10% per il conguaglio in denaro, a differenza dell'art. 177, 1° comma, del Tuir, che non prevede alcun limite quantitativo.
46. Si veda il par. 4.1.7.
47. Come rileva SAVIOLI (2008), p. 137.
48. Si veda il par. 4.1.6.
49. In tal senso, SAVIOLI (2008), p. 125.
50. Come rileva VANETTI (2000). La società conferitaria ha il vincolo civilistico di non potere iscrivere il conferimento ricevuto, e – pertanto – di non poter aumentare il proprio patrimonio netto, per un valore superiore rispetto a quello determinato dall'esperto ex artt. 2343 o 2465 c.c. ovvero secondo i precetti del nuovo art. 2343 ter c.c. Si vedano diffusamente il par. 2.5 e il par. 2.6.
51. In www.adcmi.it
52. Si veda TACCHIA (2010).
53. Per approfondimenti sui conferimenti transfrontalieri, si veda: BELLUZZO (2002); CAPPELLOTTO (2001); GAZZO, DEZZANI (2000); MICHELUTTI (1997); PIAZZA (2008).
54. Il termine “esterovestizione” designa quella particolare situazione per cui una società costituita all'estero, pur avendo formalmente residenza a fini fiscali nel Paese di costituzione, è nondimeno titolare di redditi suscettibili di essere legittimamente assoggettati a tassazione in Italia, in quanto soggetto che manifesta uno o più criteri legali di collegamento con l'ordinamento nazionale in virtù dei quali la residenza fiscale viene altresì radicata all'interno del territorio dello Stato. L'art. 73, 3° comma, del Tuir stabilisce che *“ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato”*.
- In tale ambito, rileva la circ. n. 67 di Assonime del 31 ottobre 2007, per le holding estere è possibile disapplicare la presunzione di residenza italiana dimostrando l'esistenza di un'altra attività effettiva svolta all'estero (holding miste o holding di gestione). Tale prova risulta peraltro difficile per le holding pure. Si veda a tal fine il par. 4.13.
55. Per approfondimenti, si veda: CARDELLA (2002); CARPENTIERI (2007); MARINO (2000); TUNDO (2007). Per approfondimenti sul concetto di valore normale applicabile ai marchi e ai brevetti, si veda MORO VISCONTI (2008).
56. Chiaramente, il valore normale si applica anche nei casi di conferimento di partecipazioni, d'azienda o di ramo d'azienda che non

soddisfano i requisiti di cui agli artt. 175-177 del Tuir.

57. In tal senso anche SAVIOLI (2008), p. 110. Si veda anche MICCINESI (1995).

58. Per gli aspetti civilistici, si veda il par. 2.4. Nelle S.p.a., il conferimento di opere e servizi non è invece ammesso. È, comunque, consentita dall'art. 2346, ultimo comma, c.c., l'emissione di strumenti finanziari con diritti patrimoniali e partecipativi (escluso il diritto di voto) a fronte di apporti di opere e servizi da parte di soci e terzi. Tali strumenti finanziari, come statuisce la circ. min. n. 26/E del 16 giugno 2004, *“che non sottendano una partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata non sono qualificabili come ‘utili’ in senso proprio. Tuttavia, l'art. 44, comma 2, lettera a), del Tuir, estende ai titoli e strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici di una società o di un affare il medesimo regime fiscale delle azioni”*.

59. Per maggiori approfondimenti sugli aspetti fiscali del conferimento di opere e servizi nelle S.r.l., si rimanda al dettagliato scritto di SERVIDIO (2005). Si veda anche LIZZA (2007).

60. La compensazione del credito iscritto all'atto della sottoscrizione delle quote con il debito correlato alla prestazione ricevuta costituisce un mezzo di estinzione dell'obbligazione alternativo al pagamento, in sé idoneo a far scattare il presupposto impositivo in capo al conferente nel momento stesso in cui la prestazione stessa viene effettuata.

61. Per approfondimenti su tale argomento, si veda, *ex plurimis*: FERRANTI (2009); STRIGARO (2009).

62. In www.agenizaentrate.gov.it. Gli studi di settore sono stati introdotti dall'art. 62 bis del d.l. 331/1993

(convertito con l. 427/1993, modificato con l'art. 10 della l. 146/1998) e fanno parte della dichiarazione dei redditi. Gli studi di settore mirano a individuare le condizioni effettive di operatività delle imprese e a determinare i ricavi e i compensi che con ragionevole probabilità possono essere attribuiti ai contribuenti, attraverso la rilevazione delle caratteristiche strutturali di ogni specifica attività economica, realizzata mediante la raccolta sistematica di dati di carattere fiscale e di elementi che caratterizzano l'attività ed il contesto economico in cui la medesima si svolge, al fine di determinare la congruità e coerenza economica dei ricavi e dei compensi in un determinato esercizio.

63. In dottrina, si veda REBECCA, PILOTTO (2004).

64. Così, secondo Cass., n. 1516/1973, *“perché possa ritenersi sussistente un'azienda quale necessario fattore strumentale dell'impresa, non occorre una organizzazione complessa e notevole di mezzi, essendo la dimensione dell'organizzazione stessa rilevante solo per stabilire se il suo titolare sia un imprenditore normale o un piccolo imprenditore”*.

65. Si veda il par. 4.1.3.

66. Si veda il par. 4.1.7.

67. In <http://milano.aidc.pro/norme.aspx>.

68. Secondo la circ. n. 51/08 di Assonime, par. 1.3.4., invece, *“per effetto dell'abrogazione del regime delle deduzioni extracontabili (...) gli ammortamenti deducibili sono solo quelli imputati a Conto economico”*.

69. Si veda il par. 4.1.4.

70. Così anche ris. min. n. 235/E dell'11 agosto 1995.

71. In senso conforme, circ. ABI n. 7 del 30 marzo 1998, par. 3.2.5.1.

72. Così circ. min. n. 57/E del 25 settembre 2008.

73. In <http://milano.aidc.pro/ViewNormaDetail.aspx?idNorma=1920>.

74. La citata circ. min. n. 8/E del 2010, par. 2., partendo dall'infondato presupposto secondo il quale *“il valore dell'«asset» avviamento non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla «dismissione» del compendio aziendale di riferimento)”* giunge alla conclusione che *“tale posta contabile deve essere esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dal citato art. 176, comma 1, del Tuir”*. Da tale non condivisibile interpretazione, l'Amministrazione finanziaria fa discendere che il conferitario *“subentra in tutti i valori fiscali che l'azienda conferita aveva presso il soggetto conferente, escluso il valore dell'avviamento”* e che il soggetto conferente *“deve continuare a dedurre ... il valore fiscale dell'avviamento «cancellato»”*.

75. In senso conforme, Assonime, circ. n. 20 del 15 giugno 2010, par. 2.5.2.2. In dottrina, si veda: ANDREANI, TUBELLI (2011); DI SANTE, SEBASTIANELLI (2011).

76. Profili fiscali del recesso dalla società e dell'assegnazione di beni ai soci”, in <http://www.Notariato.It/En/Highlights/News/Archive/Pdf-News/74-11-T.Pdf>.

77. Si veda PEROTTA (2007), pp. 150 e ss.

78. Secondo le aliquote previste per il singolo bene oggetto di conferimento.

79. Pertanto, se il conferente non esercita – in modo abituale o esclusivo – un'attività d'impresa, un'arte o una professione oppure se il conferimento non è eseguito nel territorio dello Stato, l'operazione deve considerarsi esclusa dall'applicazione dell'IVA.

80. In senso conforme, circ. min. n. 328/E del 1997.

81. Si veda PEZZETTA (2000).

82. In senso conforme, ris. min. n. 165/E del 21 aprile 2008. In dottrina si veda VILLA (2001).

83. Come modificato dall'art. 10 della l. 488/1999. Si veda ARNAO (2005). Secondo Cass., 6606/2011, l'aumento di capitale effettuato con conferimenti in natura è soggetto al pagamento dell'imposta principale e sussiste l'obbligo solidale del notaio rogante.

84. Come confermato anche dalla ris. min. n. 99/E del 3 luglio 2001, secondo cui, in questi casi, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa si ha *“a condizione che i beni immobili facciano parte del complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”*. Per quanto concerne la definizione di azienda o di ramo d'azienda, secondo la predetta ris. min. n. 99/E, *“i beni sia mobili, sia immobili, devono essere organizzati funzionalmente dall'imprenditore per realizzare lo scopo produttivo; devono, inoltre, essere potenzialmente idonei a realizzare un'attività d'impresa”*. In dottrina, si veda SCHIAVON (2005).

85. Si veda anche la circ. min. n. 247/E del 29 dicembre 1999. Le aliquote dell'imposta di registro relative al trasferimento di immobili variano dal 3% per gli immobili di interesse artistico, al 4% per i fabbricati destinati specificatamente ad attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione, al 7% per gli altri fabbricati, all'8% per i terreni edificabili e al 15% per i terreni agricoli.

86. Per approfondimenti, si veda ZANETTI (2007a).
87. Esenzione del 95%, dal 1° gennaio 2008.
88. Dal 1° gennaio 2009, l'esenzione è del 50,38%.
89. Per maggiori approfondimenti, si veda: BATTELLA, VALLERIGNANI (2005); DOLCE (2007); GUIDI (1995); MARINO (1999); TABELLINI (2007); ZANETTI (2007b).
90. Si veda BUCCI (2002), secondo cui si assiste a "un'assenza di sicuri criteri per distinguere il fenomeno dell'elusione da quello del legittimo risparmio d'imposta".
91. Si veda il par. 1.7.
92. Si veda il par. 1.7.
93. Citato da BORGOGGIO (2010).
94. Il caso è esaminato da GALLIO (2011).
95. "Il conferimento d'azienda, cui faccia seguito la cessione da parte della società conferente delle partecipazioni nella società conferitaria, non può essere tassato ai fini dell'imposta di registro come cessione di azienda facendo leva sulla interpretazione degli atti prevista dall'art. 20 del d.P.R. 131/1986. Le due operazioni, pur presentandosi come alternative, sono diverse negli effetti giuridici ed economici e ogni qualvolta l'imprenditore ha la possibilità di scegliere fra diverse alternative non si può affermare che deve necessariamente optare per quella fiscalmente più onerosa". In senso conforme, si veda Ctp Rimini n. 184/2011 e Ctp Milano nn. 388 e 389 del 2010. *Contra* Ctr Lombardia n. 36/2011 e Ctp Firenze n. 90/2009.
96. Si veda il par. 2.6.
97. Si veda il par. 4.1.7.
98. Si vedano i paragrafi 4.1.2 e 4.1.3.
99. Si veda il par. 3.12.
100. Secondo l'art. 83 del Tuir, il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti dalle norme del Tuir. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, valgono i criteri di qualificazione. Si veda PISONI, BAVA, BUSO (2008).
101. Si veda il par. 1.8.
102. Si veda il par. 4.1.2.
103. Così ZANETTI (2007b).
104. Per maggiori approfondimenti, si veda diffusamente AA.VV. (2004).
105. Si veda PEZZETTA (2000).
106. Si veda il cap. 7.
107. Nel mondo anglosassone è spesso usato il termine "negative goodwill".
108. Si veda MORO VISCONTI (2007a). Il trattamento contabile del *badwill* è stato illustrato nel cap. 3, mentre gli aspetti economici sono analizzati nel cap. 7.
109. Per approfondimenti, si veda: DI SIENA, BIANCHI (2007); LUPINI (2007); ROSSI RAGAZZI (2006).
110. SAVIOLI (2008), pp. 45-46.
111. In tal senso, circ. min. n. 180/E del 10 luglio 1998.
112. La disposizione opera, per espressa previsione normativa, anche nel caso in cui la cessione (conferimento) d'azienda venga formalmente dissimulata attraverso il noto espediente del trasferimento frazionato di singoli beni, soggetto a IVA. Si veda PEROTTA, GAREGNANI (1999), p. 60.
113. Per approfondimenti, si veda la circ. n. 24/IR del 14 settembre 2011 IRDCEC, in <http://www.irdcec.it/node/506>.
114. Si veda il par. 4.3.
115. Il trust è un istituto del sistema giuridico anglosassone di *common law*, da tempo ammesso nel nostro ordinamento, e serve a regolare diversi rapporti giuridici, in particolare in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale. Il *trust* è un particolare tipo di contratto nel quale la proprietà di un bene è trasferita ad un soggetto fiduciario, il *trustee*, il quale tuttavia non ne ha la piena disponibilità, in quanto è vincolato da un rapporto di natura fiduciaria che gli impone di esercitare il suo diritto reale a beneficio di un altro soggetto, detto appunto *beneficiary* (al quale saranno trasferiti in piena proprietà i beni alla fine del *trust*). Il diritto del beneficiario nei sistemi di diritto civile non è un diritto reale, ma personale verso il *trustee* (non vi è nessuna doppia proprietà sul bene in *trust*). Il soggetto che costituisce il trust è detto *settlor* (disponente).
116. Ai sensi dell'art. 2359, 1° comma, c.c. (maggioranza dei voti esprimibili nell'assemblea ordinaria).
117. La nozione di residenza fiscale è anche determinante per stabilire il criterio per l'individuazione dei soggetti passivi nei confronti dei quali si applica la Convenzione contro le doppie imposizioni. Il fenomeno distorto che la norma mira a censurare è quello per cui un soggetto, considerato in base alla rispettiva legislazione, residente in entrambi gli Stati contraenti, venga tassato sia nello Stato di residenza sia nello Stato della fonte del reddito.
118. Si veda il par. 4.1.6

Estratto dal libro “Conferimenti d’azienda

Indice dei principali argomenti del volume

1 Razionalità economica e strategica, ingegneria societaria e problemi di *governance*

2 Disciplina civilistica

3 Aspetti contabili

4 Profili fiscali

5 Valutazioni d’azienda nei conferimenti

6 Il sovrapprezzo da conferimento

7 L’avviamento

Normativa

Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui

5 settembre 2013

di Roberto Moro Visconti

www.commercialistatelematico.com

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente